

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

PAG.	PAG.
ALBONI: Orario ferroviario estivo interessante Lodi (Milano) (4-12076) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	CAVALIERE: Miglioramenti economici ai pensionati statali e di guerra (4-02310) (risponde SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
4781	4788
BARDELLI: Collegi dei revisori dei conti degli enti ospedalieri (4-09311) (risponde CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	CHINELLO: Vertenze nelle SVET e FAP di Venezia e San Donà di Piave (4-12218) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
4782	4788
BENEDETTI: Sistemazione dei reperti archeologici della zona di Fermo (Ascoli Piceno) (4-01140 e 07753) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	CRISTOFORI: Tangente fissa sui prodotti agricoli aviotrasportati (4-11628) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
4783	4789
BIGNARDI: Tangente fissa sui prodotti agricoli aviotrasportati (4-11563) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'ALESSIO: Avanzamenti degli ufficiali (4-11939) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
4783	4789
BOLDRINI: Unificazione regolamentazione delle forze armate (4-11669) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	D'ALESSIO: Conoscenza di segreti militari da parte di ufficiali dell'esercito (4-12002) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
4784	4790
BRIZIOLI: Istituzione di un treno diretto Perugia-Roma (4-12174) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'AURIA: Assistenza farmaceutica ai dipendenti delle Tranvie provinciali napoletane (4-05605) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
4784	4791
BRUNI: Casi di meningite nel CAR di Pesaro (4-11557) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	D'AURIA: Risoluzione di contratto tra la Sipula e le Tranvie provinciali napoletane (4-08564) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
4785	4791
CALDORO: Rinvio del servizio militare per motivi di studio (3-02956, <i>gid orale</i>) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	D'AURIA: Manifestazione di un disoccupato napoletano a Roma (4-11717) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
4786	4792
CANESTRI: Presunta attività editoriale di un funzionario del Ministero dei trasporti (4-11990) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'AURIA: Ordine di Vittorio Veneto ad un ex combattente di Arzano (Napoli) (4-12310) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
4786	4793
CAROLI: Istituto superiore di scienze sociali di Urbino (4-08438) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	DEL DUCA: Disservizio dell'ITAVIA (4-07498) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
4787	4793
CARRA: Produzione di ceramica in provincia di Modena (4-04862) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	DURAND DE LA PENNE: Rivalutazione indennità speciale per gli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente (4-10911) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
4787	4794

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

PAG.	PAG.		
FASOLI: Impianti aeronautici nella zona di Luni (La Spezia) (4-10585) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4794	NICCOLAI GIUSEPPE: Concessione di un mutuo da parte del Monte dei Paschi di Siena al comune di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-11401) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4801
FASOLI: Ammontare della contravvenzione ai viaggiatori in ferrovia non muniti di biglietto (4-12193) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4794	NICCOLAI GIUSEPPE: Ricerche marine dell'Istituto idrografico della marina militare (4-11545) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4802
FERIOLI: Inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento di personale salariato statale (4-01802) (risponde SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4795	ORILIA: Comportamento del provveditore agli studi di Trento in occasione di manifestazioni studentesche (4-09614) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4802
FERIOLI: Fermata a Piacenza di un treno estivo della Milano-Livorno (4-12214) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4796	PELLEGRINO: Credito peschereccio (3-02709, <i>già orale</i>) (risponde CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4804
FLAMIGNI: Tangente fissa per prodotti agricoli aviotrasportati (4-11435) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4796	PISICCHIO: Sciopero alla UCCI di Bari (4-02012) (risponde SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4804
FRANCHI: Concorso ad ispettore amministrativo nell'Amministrazione dei trasporti (4-11827) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4797	PISTILLO: Liquidazione della SAP di Bari (4-12169) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4805
GIRAUDI: Sgravi fiscali ai commercianti delle zone alluvionate (4-11617) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4797	QUARANTA: Nuove iscrizioni nel registro della popolazione di San Rufo (Salerno) (4-11861) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4805
LOMBARDI MAURO SILVANO: Fermate del direttissimo Milano-Livorno (4-12270) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4798	QUARANTA: Costruzione di una strada interpodereale a Prignano Cilento (Salerno) (4-11901) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4806
LUCCHESI: Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1915-18 del comune di Pisa (4-11947) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4799	QUERCI: Delimitazione dei centri abitati nel comune di Arce (Frosinone) (4-12039) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4806
MALFATTI FRANCESCO: Lavori eseguiti dal comune di Vecchiano (Pisa) su un arenile demaniale (4-00335) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4799	RICCIO: Nuovo aeroporto in Campania (4-10641) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4807
MASCHIELLA: Ricorso gerarchico avverso la nomina della preside dell'Istituto magistrale di Spoleto (Perugia) (4-09438) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4799	ROBERTI: Agitazioni sindacali ATAC e STEFER di Roma (4-10848) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4807
MATTARELLI: Tangente fissa sui prodotti agricoli aviotrasportati (4-11764) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4800	SANTAGATI: Promozioni onorifiche ai combattenti della prima guerra mondiale (4-11906) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4808
MONACO: Promozioni onorifiche ai combattenti della prima guerra mondiale (4-12063) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4801	SANTAGATI: Dispensa dalla ferma di leva per particolari condizioni di bisogno familiari (4-12321) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4808
		SANTI: Istituto magistrale Lambruschini di Genova (4-11141) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4809
		SERRENTINO: Acciaieria in Friuli (4-04814) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4810

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

	PAG.
SERVADEI: Retribuzione direttori e collaboratori giochi sportivi (4-09523) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4811
SERVADEI: Situazione insegnanti di istruzione artistica non di ruolo di Ravenna e Verona (4-11010) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4811
SERVADEI: Tangente fissa sui prodotti agricoli aviotrasportati (4-11387) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4812
SERVADEI: Disposizioni sulle adozioni (4-11388) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4812
SKERK: Atti vandalici contro monumenti ai caduti della Resistenza (4-11891) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4813
SPONZIELLO: Retribuzione dipendenti comunali di Martina Franca (Taranto) (4-11492) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4814
TOZZI CONDIVI: Istituto superiore di scienze sociali di Urbino (4-04614) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4815
TRIPODI GIROLAMO: Elettrificazione di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) (4-11028) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4815
TRIPODI GIROLAMO: Situazione alloggiativa impiegati del distretto militare di Reggio Calabria (4-11663) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4816
TUCCARI: Trattenute per scioperi a dipendenti di pubbliche amministrazioni (4-03767) (risponde SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4816
VAGHI: Dispensa dalla ferma di leva al militare Emilio Leone (4-12114) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4817

ALBONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'intendimento del compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato di apportare con l'introduzione dell'orario estivo, le seguenti varianti al servizio viaggiatori interessante la stazione di Lodi:

a) soppressione della fermata delle ore 23,22 del treno 576 proveniente da Livorno;

b) soppressione della fermata delle ore 8,20 del treno 481 proveniente da Milano;

c) mantenimento della soppressione della fermata delle ore 6,39 del treno 571 proveniente da Milano e diretto a Livorno.

Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione e di vivo malcontento degli oltre 25 mila pendolari del lodigiano e di tutte le popolazioni del comprensorio, ingiustificatamente ed illogicamente private di servizi di trasporto in orari di particolare comodità e utilità per i lavoratori e per le migliaia di bambini che si recano in colonia sulla riviera toscana durante tutta la stagione estiva.

Per sapere come questa ulteriore « punizione » delle popolazioni del lodigiano in una delle loro aspirazioni più sentite (quella, cioè, di un netto miglioramento dell'assetto dei trasporti sotto tutti i profili) si giustifichi con le reiterate assicurazioni offerte dal compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato e di codesto Ministero, che nella predisposizione degli orari ferroviari si sarebbe tenuto conto della necessità del potenziamento dei servizi di trasporto presso la stazione di Lodi; per sapere, infine, se consideri necessario tranquillizzare i lavoratori e le popolazioni del lodigiano pronunciandosi chiaramente circa la sua volontà di assicurare a Lodi i servizi treni di cui alla presente interrogazione. (4-12076)

RISPOSTA. — Il treno 481 disimpegnerà il servizio viaggiatori a Lodi anche con il nuovo orario estivo.

Per quanto riguarda poi la soppressione della fermata nella stessa città del treno 576, il provvedimento si è reso necessario per mutate situazioni di circolazione determinatesi in corso d'impostazione del nuovo orario sulle linee Roma-Genova e Bologna-Milano, per effetto anche dell'inserzione di nuovi convogli con conseguenti varianti ad altri treni preesistenti (fra i quali il 571 e 576).

Allo scopo di evitare per queste ultime relazioni un aumento della durata del viaggio fra la Versilia e Milano, aumento non accettabile dalla maggioranza degli utenti, si è reso necessario sopprimere alcune fermate intermedie, non eccessivamente utilizzate, per migliorare così le percorrenze.

Tuttavia, per non danneggiare la corrente di traffico interessata al collegamento della Versilia col lodigiano, è stata disposta, dall'attivazione del nuovo orario, la assegnazione della fermata a Lodi del treno 32, sul quale potranno trasbordare a Fidenza i viaggiatori

del treno 576 diretti a Lodi, con un tempo complessivo di viaggio inferiore a quello attuale.

Analoga possibilità già sussiste, in senso inverso, a mezzo dei treni 461 e 571.

Per i motivi sopraesposti non è dato di ripristinare la fermata a Lodi del treno 576, né di assegnare quella del treno 571 perché, indipendentemente dal fatto che il provvedimento stesso dovrebbe essere necessariamente esteso anche alle altre località non più fruenti della fermata, si andrebbe incontro ad un sensibile peggioramento dell'attuale percorrenza d'orario e ad uno scadimento della relazione.

Da rilevare infine che nessun danno è derivato dal provvedimento alle correnti dei viaggiatori pendolari del lodigiano le cui comunicazioni con Milano sono state migliorate negli ultimi anni con acceleramento delle percorrenze ed intensificazione dei servizi.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BARDELLI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto segue:

a) che in data 6 novembre 1969, con nota n. 118302 del Ministero del tesoro, è stato comunicato al consiglio di amministrazione dell'ospedale generale di zona « Santa Maria » di Rivolta d'Adda (Cremona) che il dottore Giovanni Tamborini, direttore di ragioneria di seconda classe presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Cremona, era nominato presidente del collegio dei revisori dei conti dello stesso ospedale;

b) che il suddetto dottor Tamborini si è presentato in data 13 novembre 1969 alla amministrazione dell'ospedale in parola dichiarando che, a norma della circolare numero 147000 del Ministero del tesoro in data 1° luglio 1968, esigeva di essere ammesso a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, a tutti gli atti amministrativi dell'ente (aste, stipula di contratti, ecc.) e alla supervisione di tutti i documenti contabili, precisando, altresì, che per tutte le presenze, trasferte ed altro le spese avrebbero fatto carico all'amministrazione dell'ospedale.

Per conoscere, inoltre, se il ministro del tesoro abbia veramente emanato le citate disposizioni in materia di funzioni e di poteri dei presidenti dei collegi dei sindaci revisori degli enti ospedalieri e, in caso affermativo, se lo stesso ministro e quello della sanità le ritengano compatibili con le norme della legge

ospedaliera relative alla costituzione e al funzionamento dei consigli di amministrazione, con i principi di autonomia degli enti locali e con la esigenza di non gravare gli enti ospedalieri, soprattutto i minori, delle rilevanti spese che comporterebbe la presenza di funzionari esterni a tutte le riunioni dei consigli di amministrazione e a tutti gli altri atti amministrativi. (4-09311)

RISPOSTA. — 1) Ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 132, il collegio dei revisori dei conti degli enti ospedalieri è organo permanente, come il consiglio di amministrazione ed il presidente;

2) le sue funzioni sono quelle stabilite dalla stessa legge con la dizione « vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente » (articolo 12);

3) le istruzioni emanate con la circolare del 1° luglio 1968, n. 147000, altro non sono che una specifica indicazione delle singole funzioni in cui si estrinseca la predetta « vigilanza », con richiamo sistematico delle disposizioni del codice civile ritenute applicabili ai revisori dei conti degli enti pubblici;

4) le attribuzioni dell'organo di riscontro, di verifica della regolarità ed economicità delle gestioni controllate, non rappresentano una limitazione dei poteri del consiglio di amministrazione, attesa la sostanziale diversità dei compiti e delle responsabilità dei due organi (è noto che l'essenza stessa della funzione revisionale esclude la partecipazione dei revisori all'attività amministrativa, compito questo peculiare ed esclusivo degli organi deliberanti);

5) le suddette attribuzioni, inoltre, non comportano alcuna incompatibilità con l'autonomia degli enti in questione (ancor meno con quella degli enti locali), posto che — data la natura pubblica degli enti — l'autonomia non può concepirsi come facoltà di amministrare senza il rispetto di criteri di ordinata gestione, a presidio dei quali è intesa la funzione di revisione;

6) l'onere connesso alla partecipazione dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione non appare eccessivo, in considerazione del fatto che, in concreto, tale partecipazione potrà spesso risultare limitata per la designazione da parte del collegio di singoli suoi membri, incaricati di assistere ai lavori del predetto consiglio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
CATTANI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

BENEDETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando i competenti funzionari della sovrintendenza di Ancona provvederanno alla ispezione dei locali nei quali dovrà essere sistemato, in Fermo (Ascoli Piceno), il museo archeologico, consentendo così l'inizio dei lavori. Poiché frequenti sono stati, negli ultimi anni, i rinvenimenti archeologici, sia nel comune di Fermo (recentissimi, nel giugno scorso alla periferia sud della città, quelli di ossa umane ed animali e di frammenti di oggetti in terracotta, attribuiti all'epoca pre-romana; nel corrente mese, alla periferia est, quello di una necropoli su terreno archeologico, dove anche in altri tempi sono affiorate tombe di tipo etrusco del VII-VIII secolo avanti Cristo) sia in tutto il territorio fermano; poiché nella pubblica opinione, particolarmente interessata ai detti rinvenimenti, sorgono motivi di giusta preoccupazione per il trasferimento ad altre sedi del materiale archeologico; per questi motivi l'interrogante chiede di sapere inoltre dove abbiano trovato collocazione tutti i reperti rinvenuti a Fermo e nei comuni del fermano dal dopoguerra ad oggi, eccezion fatta per la quantità, invero esigua, rimasta *in loco*; e in particolare se i detti reperti siano stati tutti e sempre debitamente catalogati sì che possa essere garantita la loro sistemazione nell'istituendo museo archeologico di Fermo. (4-01140)

BENEDETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento anche a precedente interrogazione numero 4-01140, con la quale l'interrogante ha chiesto di conoscere se siano stati debitamente catalogati tutti i reperti archeologici rinvenuti nel territorio del circondario di Fermo (Ascoli Piceno) dal dopoguerra ad oggi e trasferiti altrove, interrogazione ancora senza risposta — quando verrà istituito in Urbino il centro-microfilm per il censimento del patrimonio artistico e naturale della regione marchigiana; se in attesa della istituzione di tale centro la sovrintendenza di Ancona ha già iniziato a catalogare le opere d'arte e i reperti archeologici, compresi quelli provenienti dalla zona del fermano. (4-07753)

RISPOSTA. — Il sovrintendente alle antichità delle Marche ha dovuto inizialmente limitare la catalogazione del materiale proveniente da tutte le località della regione, Fermo incluso, alla sola parte esposta nel museo di Ancona, dal momento che non ha potuto

procedere al restauro totale del materiale stesso, per insufficienza di personale, anche in rapporto alla sua quantità. D'altra parte il restauro e la catalogazione non possono andare disgiunti dalla riproduzione grafica e fotografica, per la quale, nella predetta sovrintendenza manca personale idoneo; e questo non solo per le eventuali pubblicazioni, ma anche soprattutto per la documentazione, sempre indispensabile, specie quando il materiale debba essere lasciato in deposito presso altri enti. E va tenuto conto che le suddette carenze di personale sono da inquadrare in un più ampio stato di carenza degli organici del personale della amministrazione delle belle arti, alla quale è impegno di Governo sopperire.

Per quanto concerne l'istituzione di un centro per microfilm, si fa presente che la sovrintendenza alle gallerie di Urbino non ha finora preso in considerazione l'istituzione del centro medesimo per il censimento del patrimonio artistico e naturale delle Marche, in quanto la fototeca della sovrintendenza già raccoglie migliaia di riproduzioni di opere d'arte conservate nelle Marche e foto di oggetti di antichità e di arte che vengono annualmente schedate.

Quanto al deposito di materiale archeologico presso l'istituendo museo di Fermo, la sovrintendenza stessa non può prendere in considerazione l'idea finché l'amministrazione comunale non avrà provveduto, secondo quanto concordato con il predetto ufficio, alla sistemazione dei locali in modo che offrano garanzie di idoneità e sicurezza per la conservazione del materiale stesso. Ma, nonostante ripetuti solleciti, i lavori di sistemazione non sono stati effettuati; e non è quindi possibile dare disposizioni circa il materiale archeologico. La sovrintendenza predetta tuttavia, non appena saranno offerte le necessarie garanzie da parte del comune studierà la possibilità di lasciare in deposito all'istituendo museo il materiale archeologico di seconda scelta, sempre previo restauro e documentazione grafica e fotografica.

Il Ministro: MISASI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che il diritto fisso relativo al movimento delle merci negli aeroporti (dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 gennaio 1956, n. 24), si è rivelato antieconomico essendo stato successi-

vamente con apposito provvedimento elevato da lire 500 a lire 1.500 al quintale (lire 15 al chilogrammo) tanto per le merci destinate all'estero quanto per quelle che ne provengono — se di fronte a siffatta maggiorazione sfiorante in molti casi il prezzo effettivo all'origine di talune merci agricole, ritengano urgente provvedere a modificare quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 ottobre 1969, n. 272, riducendo la tangente di cui sopra a lire 100 al quintale per i prodotti agricoli aviotrasportabili, a migliore garanzia della esportazione italiana delle sue primizie ortofrutticole, via aerea, verso i mercati del centro e nord Europa, insidiata dalla concorrenza dell'aercargo degli altri paesi mediterranei. (4-11563)

RISPOSTA. — La legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, dispone, all'articolo 7, che per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile, da o per l'estero, è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

La determinazione della misura di tale diritto per ogni chilogrammo o frazione era stata fissata in lire 5 parecchi anni addietro, precisamente nel 1956, al fine di incrementare il trasporto aereo delle merci, all'epoca assai modesto.

In questi ultimi anni il volume di tali trasporti è notevolmente aumentato causando un considerevole appesantimento dei costi di gestione dei servizi aeroportuali.

Tale situazione ha reso inevitabile il disposto aumento dei diritti in questione da lire 5 a lire 15 per ogni chilogrammo di merce.

Non si ritiene per altro possibile proporre riduzioni per alcune categorie di merci, riduzioni che inevitabilmente sarebbero richieste da altre categorie di utenti e che, se accolte, vanificherebbero praticamente il provvedimento adottato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO, FASOLI, D'AURIA, LOMBARDI MAURO SILVANO, NAHOUM, TROMBADORI E TAGLIAFERRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando termineranno gli studi sull'unificazione dei regolamenti per le tre armi per eliminare molte diversità di trattamento, non ultimo quello sull'uso dell'abito

civile fuori servizio e nei giorni festivi per il quale vi sono disposizioni diverse per i militari dell'esercito rispetto all'aeronautica e alla marina. (4-11669)

RISPOSTA. — Gli studi inerenti alla unificazione della regolamentazione interforze sono stati già ultimati per talune materie, mentre sono in fase avanzata per altre.

Per quanto concerne in particolare l'uso dell'abito civile da parte dei militari, va per altro posto in rilievo che la relativa disciplina, pur nel più ampio spirito di unificazione, non può non tener conto delle diverse situazioni ed esigenze di ciascuna forza armata.

Il Ministro: TANASSI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, tenuto conto del sovraffollamento delle vetture dirette a Roma e del disagio dei passeggeri per il ritardo causato dal trasbordo di Foligno (Perugia), o dall'aggancio di alcune vetture della linea Terontola-Foligno ai convogli della Ancona-Roma, ritenga di disporre la istituzione di un treno diretto Perugia-Roma e viceversa con partenza da Perugia. (4-12174)

RISPOSTA. — Limitatamente ai periodi dell'anno in cui maggiore è il movimento turistico, per i collegamenti fra Roma e Perugia esistono le relazioni disimpegnate dai due direttissimi ET245 ed ET246 che, durante l'orario estivo, circoleranno, oltre che nei giorni festivi come previsto dal precedente orario, anche nei giorni di sabato dal 4 luglio al 5 settembre 1970.

Premesso che una ulteriore estensione della periodicità di effettuazione della coppia dei suddetti convogli non è in atto consentita data la situazione di impegno del materiale leggero necessario, si osserva che la relazione Roma-Perugia-Roma risente dei vincoli imposti alla circolazione dei treni dalla linea a semplice binario esistente fra Orte, Foligno e Terontola e dalla saturazione del tratto di linea Roma-Orte che rendono assai problematico l'inserimento e l'istituzione di nuovi treni. Comunque esistono già tre coppie di treni che consentono, con un perditempo non eccessivo per le manovre a Foligno, dei buoni collegamenti con servizi di carrozze dirette fra le due città.

Il disagio del trasbordo resta pertanto limitato alle altre comunicazioni offerte a mez-

zo di apposite coincidenze nella stazione di Foligno.

Tuttavia la richiesta verrà tenuta in evidenza per essere attuata non appena lo consentirà una maggiore disponibilità del materiale rotabile occorrente, subordinatamente al superamento delle difficoltà relative alle caratteristiche della linea.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BRUNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a quali conclusioni siano pervenuti gli organi competenti circa le ragioni che hanno determinato, nel mese di marzo 1970, l'insorgenza di numerosi casi di meningite fra i militari del CAR di Pesaro (26° reggimento fanteria « Pavia »); se, inoltre il ministro intenda agire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie in cui vivono i militari in questione, che si sintetizzano nei seguenti dati: i soldati vivono in stanzoni, divisi in cinque camerate o più, e ogni camerata comprende da 40 a 50 soldati. Per ogni stanzone vi sono cinque gabinetti, dei quali in media tre sono fuori uso, spesso senza carta igienica; la disinfezione avviene una volta al mese e la immediata conseguenza di questo indecente stato di cose è la presenza di parassiti di ogni genere; vi sono due file di lavatoi di quindici rubinetti dei quali soltanto dieci funzionano; non esiste riscaldamento di sorta nei mesi invernali, né aerazione; i militari hanno diritto ad una sola doccia la settimana per la durata di tre minuti esatti, poiché una durata superiore non permetterebbe ai militari delle tre caserme di farsi il bagno. Le lenzuola vengono cambiate una volta al mese. Esiste una sola mensa della capienza di 300 posti per circa 2 mila militari con il risultato che le prime reclute mangiano alle 11 del mattino, e si prosegue fino alle 13 senza che i tavoli siano stati puliti. Alla fine della distribuzione i tavoli della mensa vengono puliti con scope e stracci secchi.

La situazione dell'infermeria è ancora più grave: per qualsiasi malattia accusata dalle reclute vi è sempre lo stesso trattamento: 2 pastiglie e due supposte, senza una visita degna di questo nome. L'atteggiamento degli ufficiali medici è improntato a caratteri disumani: un militare colpito da un violento attacco di asma alle due del mattino è stato ricoverato in infermeria soltanto alla sveglia alle 6,30 del mattino, in omaggio all'affermazione, fatta alla presenza di numerosi militari di un tenente medico il quale ritiene che

« se qualcuno si sente male di notte porti pazienza e se deve morire lo faccia in silenzio.

L'interrogante chiede, conseguentemente, quali misure, in rapporto a questa situazione, vengano prese per porre rimedio ad uno stato di cose che può definirsi allarmante e comunque non consono alle caratteristiche di un esercito della Repubblica italiana.

(4-11557)

RISPOSTA. — Qualche caso di meningite cerebro-spinale epidemica verificatosi fra le reclute di stanza al CAR di Pesaro è da attribuire al carattere infettivo ed indemico di tale malattia, la quale ha recrudescenze stagionali in corrispondenza del periodo inverno-primavera di ogni anno e colpisce di preferenza individui giovani.

Al manifestarsi della predetta forma morbosa è stata tempestivamente adottata ogni idonea misura profilattica e sanitaria, il che ha consentito di contenere l'incidenza della malattia a pochissimi episodi.

Sia dal punto di vista igienico, sia da quello sanitario, la situazione del CAR di Pesaro può essere considerata soddisfacente.

A parte un limitato affollamento delle camerate, per altro in via di eliminazione, il quale si verifica per un breve periodo di tempo, in coincidenza con l'arrivo delle nuove reclute e la partenza, di poco successiva, di quelle che hanno terminato l'addestramento, dagli accertamenti disposti non risulta sussistano gli altri inconvenienti cui accenna l'interrogante.

I militari fanno la doccia due volte la settimana e la sua durata non è limitata; il cambio delle lenzuola viene effettuato regolarmente ogni 15 giorni nel periodo estivo e ogni 20 giorni in quello invernale; il refettorio dispone di 650 posti a sedere e di tre posti di distribuzione per il sistema a tavola calda.

Non risulta, inoltre, che nell'ambito del CAR si siano verificate infestazioni di ectoparassiti, né è stata riscontrata alcuna deficienza in ordine all'assistenza medica e alla somministrazione di farmaci.

Nel quadro dei miglioramenti previsti alle infrastrutture del CAR, sono stati già effettuati lavori ed altri sono in programma per il potenziamento degli impianti igienici, di cucina e di mensa. E anche previsto un piano per la graduale installazione di termosifoni in tutte le caserme del territorio nazionale, iniziando da quelle dislocate nelle zone più fredde.

Il Ministro: TANASSI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

CALDORO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno indotto la direzione leva del Ministero della difesa ad annullare la concessione del rinvio militare per motivi di studio per i giovani che non abbiano ancora compiuto i 26 anni, concessione già regolarmente rilasciata nel novembre-dicembre 1969 e nel gennaio 1970 dai distretti militari e valida per tutto il decorrente anno.

L'interrogante chiede inoltre l'assoluto rispetto del termine della scadenza relativo alla chiusura della chiamata alle armi per il primo contingente '70, evitando che la eventuale precettazione individuale, decorso tale termine, possa continuare a determinare gravissimi disagi a giovani costretti ed abbandonare improvvisamente gli studi in pieno anno scolastico. (3-02956, già orale).

RISPOSTA. — Con la chiamata alle armi delle ultime classi si è verificata una sensibile contrazione dei relativi gettiti ed è previsto che tale situazione non migliorerà nei prossimi anni.

L'insufficiente disponibilità dei militari di leva rispetto al fabbisogno, oltre che dal minor numero dei nati e dai numerosi titoli di dispensa, è in gran parte determinata dal progressivo aumento del numero dei giovani beneficiari dei ritardi per motivi di studio.

Si è reso pertanto necessario — dovendosi assicurare, con la chiamata alle armi dell'anno 1970, il numero indispensabile di uomini fin dal primo contingente — apportare alcune restrizioni alla concessione dei predetti ritardi, quale l'esclusione dal beneficio dei laureati non iscritti a corsi di specializzazione o di perfezionamento istituiti presso le università e dei giovani che, avendo ultimato le scuole di secondo grado a 23 anni, non hanno la possibilità di portare a termine nessun corso universitario entro i limiti di tempo fissati dalla legge.

Ciò ha comportato la revoca di alcuni provvedimenti di ammissione al ritardo per motivi di studio adottati da qualche distretto prima del ricevimento delle consuete istruzioni sulla chiamata alle armi, contenenti le limitazioni accennate.

Le operazioni di chiamata alle armi del primo contingente dell'anno 1970 si sono concluse entro il termine stabilito. Qualche caso di incorporazione ritardata si è potuto verificare per la necessità di sostituire, all'ultimo momento, elementi non più interessati alla chiamata per l'insorgenza di un titolo di di-

spensa o perché rinviati ad altra chiamata per motivi vari.

D'altra parte l'eventualità di ritardata incorporazione è prevista, per esigenze perequative, dallo stesso manifesto di chiamata alle armi.

Il Ministro: TANASSI.

CANESTRI E ZUCCHINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'insolita attività editoriale di certo dottor Olivio De Petris, funzionario del Ministero dei trasporti — Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — il quale, servendosi degli stessi mezzi di cui può avvalersi quale ispettore principale e capo economato del servizio impianti elettrici, appronta periodicamente degli opuscoli « didattici » per bambini delle scuole elementari che poi la moglie — appunto maestra elementare — provvede a vendere ai suoi alunni.

A quanto sembra, il dottor De Petris, oltre al servizio fotografico ed al servizio stampa della multilith, si serve, sia pure con discrezione, dello stesso personale ausiliario al quale — una volta stampati gli opuscoli — affida il compito della rilegatura.

Per sapere quale immediati provvedimenti si intendano adottare affinché questa attività, tanto florida quanto illecita, abbia a finire sia per ragioni di ordine materiale, sia anche principalmente, per ragioni di dignità del personale costretto a parteciparvi. (4-11990)

RISPOSTA: — Dalle indagini immediatamente disposte a seguito dell'interrogazione sulla presunta « attività editoriale » dell'ispettore principale De Petris, dottor Olivio, funzionario delle ferrovie dello Stato, non è emerso che lo stesso abbia riprodotto periodicamente nel laboratorio fotocianografico dell'azienda opuscoli didattici.

Le indagini hanno permesso, invece, di accertare, che la moglie del dottor De Petris ha curato, a proprie spese, la stampa e l'allestimento di un giornalino di classe.

A carico del citato funzionario è stato accertato solamente che ha fatto effettuare, con le macchine del laboratorio aziendale, una prova con due pagine di un numero del predetto giornalino per verificare la resa di alcuni colori.

Per quest'ultimo episodio verranno adottate le opportune determinazioni.

Il Ministro: VIGLIANESI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di intervenire, con apposito provvedimento, per il riconoscimento statale dell'istituto superiore di scienze sociali di Urbino, in considerazione anche dell'elevato numero di iscritti (circa 1200).

Tale riconoscimento si renderebbe necessario e urgente considerato che il primo gruppo di iscritti, in numero di circa 30, sta per affrontare gli esami di laurea, che senza il suddetto riconoscimento giuridico, non avrebbe alcun valore legale.

L'interrogante chiede, quindi, che il ministro si adoperi perché l'invocato riconoscimento venga concesso nel più breve tempo possibile. (4-08438)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione è d'avviso contrario al riconoscimento statale dell'istituto superiore di scienze sociali di Urbino, nel senso auspicato.

Occorre ricordare, infatti, che con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, n. 868, è stato istituito presso la libera università degli studi di Urbino il corso di laurea in scienze politiche; inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, sono state apportate modifiche all'ordinamento degli studi di scienze politiche. Il nuovo ordinamento comprende un biennio di studi propedeutici e un biennio di specializzazione ordinato in cinque indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-economico; 3) politico-internazionale; 4) storico-politico; 5) politico-sociale.

Si fa rilevare, pertanto, che se venisse accordato il richiesto riconoscimento, funzionerebbero in Urbino corsi universitari similari.

Si fa presente, comunque, che si trova all'esame della Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barca ed altri (n. 1935), la quale prevede la statizzazione dell'università di Urbino, nonché l'assorbimento dell'istituto in questione, insieme ad altre facoltà, alcune già funzionanti altre da istituire, in seno al detto ateneo.

Il Ministro: MISASI.

CARRA E MENGOZZI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che, su proposta degli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine, il comitato interministeriale incaricato dei finanziamenti speciali a piccole e medie in-

dustrie, continua a concedere mutui per l'impianto di nuove industrie ceramiche nel comprensorio di Sassuolo (Modena) - Scandiano (Reggio Emilia), nel quale si assiste da qualche anno ad un processo di espansione della produzione di piastrelle di intensità e rapidità tali da suscitare serie preoccupazioni per il futuro circa le possibilità di collocamento del prodotto sul mercato, sia interno sia estero.

Gli interroganti fanno presente che l'economia del comprensorio citato (che interessa circa 100 mila abitanti) è basata quasi esclusivamente sull'industria ceramica per cui una eventuale crisi di questo settore provocherebbe gravissime ripercussioni sull'equilibrio economico-sociale dell'intera zona che, fra l'altro, ha registrato negli ultimi anni una intensa immigrazione di manodopera e di popolazione dai vicini territori appenninici e dall'Italia centro-meridionale, ponendo alle amministrazioni locali seri problemi per quanto riguarda i servizi civili e, particolarmente, gli alloggi.

È opinione comune che molta parte delle fabbriche costruite in un recente passato (sorte, per un processo di imitazione, ad opera di piccole società dotate di modesti capitali) abbia dimensioni nettamente inferiori a quelle ottimali. Per questo sarà opportuno favorirne, con la concessione di mutui a tasso agevolato, l'ampliamento e l'ammodernamento per metterle in condizioni di reggere in un mercato nel quale la concorrenza è destinata ad aumentare.

L'adeguamento dimensionale e tecnologico delle unità produttive esistenti, pur essendo necessario ed inevitabile, determinerà notevoli aumenti di produzione che contribuiranno ad accentuare la concorrenza e le difficoltà di collocamento del prodotto. In questa situazione si ritiene, da parte degli interroganti, gravemente errato favorire l'impianto di nuove fabbriche.

Gli interroganti chiedono pertanto ai ministri interessati, se ritengano opportuno:

a) respingere, attraverso il comitato interministeriale incaricato dei finanziamenti speciali alle piccole e medie industrie di cui alla legge n. 623 del 1959, qualsiasi domanda per la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione di nuove fabbriche ceramiche nel comprensorio di Sassuolo-Scandiano;

b) invitare gli istituti di credito in genere, attraverso l'istituto di vigilanza, ad attenersi allo stesso indirizzo anche per quanto riguarda la concessione del credito ordinario.

Le direttive di cui sopra, a parere degli interroganti, non dovranno riguardare gli ampliamenti e ammodernamenti di aziende esistenti, né l'impianto di nuove fabbriche nei territori montani e depressi, esterni al comprensorio Sassuolo-Scandiano. (4-04862)

RISPOSTA. — L'attività degli stabilimenti per la produzione di « materiali da costruzione », dopo un periodo di stasi, ha ripreso il proprio ritmo anche per quanto riguarda le industrie ceramiche che, come nel caso di quelle localizzate nel comprensorio di Sassuolo, esportano parte notevole della loro produzione.

Il comitato interministeriale di cui alla legge del 15 luglio 1959, n. 623, nell'esaminare le domande di contributo nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti alle piccole e medie imprese industriali concessi da istituti bancari, ha sempre tenuto presente la situazione del mercato dei materiali da costruzione che è quanto mai suscettibile di variazioni essendo strettamente collegata a quella del settore edilizio. Per altro, le nuove iniziative finanziate, sono sorte, nella quasi totalità dei casi a cura di operatori del ramo i quali, anziché ampliare gli stabilimenti già funzionanti, hanno ritenuto opportuno e più funzionale creare nuovi impianti, e quindi si può dire che si tratta, in concreto, di ampliamenti aziendali.

Circa la richiesta di invitare gli istituti di credito di non finanziare nuovi impianti per l'industria ceramica nelle province di Modena e di Reggio Emilia, il Ministero del tesoro — interpellato al riguardo — ha fatto presente che tale richiesta non può essere assodata in quanto che gli istituti esercitano il credito ordinario con propri fondi ed a proprio rischio; per altro, nell'esaminare le richieste di finanziamento gli istituti stessi tengono conto oltre che delle garanzie offerte, anche delle prospettive che il mercato offre.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CAVALIERE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda al vero che la tredicesima mensilità per i pensionati di guerra non verrebbe corrisposta a coloro che pagano la complementare, e, in caso affermativo, se ritenga di eliminare tale discriminazione che sarebbe odiosa ed anche incostituzionale, dato che il diritto alla pensione di guerra

prescinde dalle condizioni economiche degli interessati.

Per sapere, inoltre, se ritenga di impartire opportune disposizioni, perché a tutti i pensionati vengano corrisposti acconti sui miglioramenti, senza attendere la riliquidazione che comporta necessariamente del tempo, così come è stato fatto per gli impiegati in servizio. (4-02310)

RISPOSTA. — L'indennità speciale annua prevista a favore dei titolari di pensione di guerra, diretta o indiretta, può configurarsi in uno speciale beneficio e non in una vera tredicesima mensilità del trattamento pensionistico da corrispondere automaticamente.

Infatti, a norma degli articoli 28 e 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, l'attribuzione di tale beneficio può avvenire soltanto a domanda purché il richiedente non svolga alcuna attività e non sia assoggettabile all'imposta complementare, fatta eccezione per gli invalidi di prima categoria per i quali è richiesto soltanto lo stato di disoccupazione.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che il requisito della non iscrizione nei ruoli delle imposte dirette è prescritto, a norma delle leggi in vigore, anche per la attribuzione di altre provvidenze accessorie alle pensioni di guerra e per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti di alcune categorie di congiunti del dante causa (genitori, collaterali, assimilati).

Circa la proposta di corrispondere un acconto sui miglioramenti eventualmente spettanti ai pensionati statali, ai sensi della legge del 18 aprile 1968, n. 249, si deve osservare che questa procedura non poteva essere adottata perché non prevista dalla legge. D'altra parte, la determinazione dell'acconto avrebbe richiesto l'esame delle singole posizioni, necessario e sufficiente per la predisposizione delle riliquidazioni, che ora, presso quasi tutte le amministrazioni, sono state già portate a termine o sono in via di completamento.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

CHINELLO e FREGONESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti delle aziende di trasporto privato SVET e FAP con sede rispettivamente a Venezia e San Donà di Piave, che, violando gli obblighi della concessione hanno determinato una grave situazione di disagio ad un gran numero di utenti, soprattutto lavoratori e studenti.

Come è noto, è in atto la vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro del settore per cui i lavoratori dipendenti attuano un programma di scioperi articolati. Le aziende hanno reagito volendo imporre i servizi di noleggio e turistici non di linea (evidentemente molto più profittevoli) nei cui confronti però i lavoratori hanno apertamente dichiarato « la lotta permanente fino alla soluzione della vertenza nazionale in corso per il rinnovo del contratto di lavoro ». La risposta dei lavoratori è stato lo sciopero totale ad oltranza, fino a quando cioè le aziende desisteranno dall'imporre i servizi di noleggio e turistici. In questo caso i servizi di linea potranno riprendere immediatamente ferme restando le modalità di lotta nazionali per il contratto.

Contro questa situazione irresponsabilmente provocata dalla SVET e dalla FAP si sono pronunciati molti consigli comunali e organizzazioni sociali e politiche e sono state adottate anche forme di lotta e di solidarietà in molti comuni della provincia. (4-12218)

RISPOSTA. — I lavoratori addetti all'esercizio dei pubblici autoservizi di linea, allo scopo di sollecitare la stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro, hanno ultimamente posto in essere diverse manifestazioni di lotta sindacale, fra cui il rifiuto di effettuare i servizi di noleggio, che costituiscono parte integrativa dell'attività di trasporto delle aziende concessionarie.

Ora, mentre la maggior parte delle aziende, compresa la SVET, aveva consentito a non più programmare i servizi di noleggio, la società FAP di San Donà di Piave in un primo tempo non aveva ritenuto di rinunciarvi, continuando ad inserire nei turni giornalieri i servizi di noleggio.

La questione deve per altro ritenersi superata in quanto a seguito di intervento di questo Ministero la FAP ha assicurato la sospensione del servizio di noleggio — e l'ha già iniziata — con il graduale rientro in sede degli autobus che secondo le prescritte licenze comunali sono destinati a tali servizi.

Per effetto di ciò tutti i pubblici trasporti mediante autolinee dei quali la FAP è concessionaria risultano già regolarmente svolti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CRISTOFORI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza delle nega-

tive conseguenze registratesi nel settore ortofrutticolo a seguito della determinazione disposta dal decreto della Presidenza della Repubblica 1° settembre 1969 (*Gazzetta ufficiale* del 25 ottobre 1969, n. 272) di fissare in lire 15 il chilogrammo, per tutti gli aerodromi, il diritto relativo al movimento della merce. A seguito di ciò il trasporto aereo diventa antieconomico per molti prodotti ortofrutticoli del nostro paese; ad esempio, nell'esportazione dei fragoloni dove i produttori sono in concorrenza con paesi terzi quale Israele e sud Africa che hanno costi molto più bassi, si delinea una sempre più grave difficoltà. Nella sola Romagna se venisse soppresso il sopracitato onere potrebbero essere esportati dall'aeroposto di Forlì migliaia di quintali di fragoloni.

Si chiede, di provvedere a sopprimere per i prodotti ortofrutticoli l'attuale diritto di lire 1.500 al quintale o quanto meno ridurlo ad una cifra simbolica di lire 100 al quintale. (4-11628)

RISPOSTA. — La legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, dispone, all'articolo 7, che per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile, da o per l'estero, è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

La determinazione della misura di tale diritto per ogni chilogrammo o frazione era stata fissata in lire cinque parecchi anni addietro, precisamente nel 1956, al fine di incrementare il trasporto aereo delle merci, all'epoca assai modesto.

In questi ultimi anni il volume di tali trasporti è notevolmente aumentato causando un considerevole appesantimento dei costi di gestione dei servizi aeroportuali.

Tale situazione ha reso inevitabile il disposto aumento dei diritti in questione da lire 5 a lire 15 per ogni chilogrammo di merce.

Non si ritiene per altro possibile proporre riduzioni per alcune categorie di merci, riduzioni che inevitabilmente sarebbero richieste da altre categorie di utenti e che, se accolte, vanificherebbero praticamente il provvedimento adottato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

D'ALESSIO, FASOLI E PIETROBONO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia vero che il primo reparto dello stato mag-

giore dell'esercito sostituendosi, con il mezzo della circolare interna, alla competente direzione generale degli ufficiali dell'esercito, ha recentemente preteso di modificare la tabella n. 1 allegata alla legge di avanzamento numero 1137 del 1957, elevando il periodo di comando in essa previsto ai fini dell'avanzamento degli ufficiali stessi, ed ha quindi introdotto una pesante discriminazione volta a danneggiare gli ufficiali senza titolo di scuola di guerra.

Con l'aumento del periodo di comando, infatti, si ottiene il risultato di ridurre le possibilità di rotazione degli ufficiali nel comando di « unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego » secondo quanto è stabilito dall'articolo 57 della citata legge.

Considerato inoltre che già oggi i detti comandi vengono arbitrariamente riservati, dallo stato maggiore dell'esercito, agli ufficiali qualificati, che perciò sono posti nella preferenziale condizione di acquisire maggiori titoli, rispetto ai colleghi non titolati (specie della fanteria e di cavalleria), da far valere in sede di valutazione, ne consegue che agli ufficiali senza titolo di scuola di guerra sono assegnati dal ricordato primo reparto dello SME, con l'acquiescenza della altrettanto ricordata DG del Ministero, e al fine del pure ricordato periodo di comando, ad enti e reparti dell'esercito privi dei requisiti previsti dall'articolo 57 della legge citata (ad esempio: reggimenti CAR, scuole, ecc.).

D'altra parte dovendosi comunque far compiere un periodo di comando anche agli ufficiali senza titolo di scuola di guerra (che per altro sono dotati spesso di maggiori attitudini al comando in quanto — a differenza dei colleghi qualificati, addestrati a compiti di organizzazione e di ufficio — vivono a contatto degli uomini e dei reparti per la maggior parte della loro vita militare), questi, oltre al danno già ricordato, subiscono anche l'altro derivante dall'essere inviati in comandi giuridicamente non riconosciuti, il che genera un comprensibile stato di disagio e di inammissibile inferiorità. I suddetti ufficiali infatti, oltre ad avere frequentato l'accademia come i loro colleghi titolati, sanno che se fossero inquadrati, invece che nell'esercito, in una diversa forza armata non subirebbero un così ingiusto trattamento.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano attuare per eliminare le predette discriminazioni evitando

così, oltre tutto, l'insorgere di una generale contestazione amministrativa che, in mancanza di adeguate misure dell'autorità politica potrebbe essere promossa dagli interessati come mezzo estremo, ma inevitabilmente per ottenere il rispetto di diritti e di interessi legittimi che l'amministrazione della difesa avrebbe avuto il dovere di autonomamente garantire. (4-11939)

RISPOSTA. — La tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, fissa i periodi minimi di comando che l'ufficiale in servizio permanente effettivo deve compiere ai fini dell'avanzamento.

Nulla vieta quindi che i suddetti periodi, nell'interesse di una più elevata efficienza dei reparti nonché di una maggiore esperienza professionale degli ufficiali, siano congruamente aumentati allorché la situazione organica e la disponibilità degli incarichi consentano di prolungare la permanenza in comando degli interessati.

Gli indirizzi in materia degli stati maggiori si applicano a tutti gli ufficiali in attesa di conseguire i prescritti requisiti per l'avanzamento senza alcuna discriminazione nei confronti degli ufficiali non in possesso del titolo di scuola di guerra.

Analogamente si procede alle destinazioni di servizio per il compimento del periodo di comando, assegnando indifferentemente gli incarichi senza discriminazioni di alcun genere.

Il Ministro: TANASSI.

D'ALESSIO, D'IPPOLITO, BOLDRINI E FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale disposizione di legge consenta l'attribuzione, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, del « nulla osta di segretezza » di vario livello (segreto nazionale, NATO, COSMIC SS, FOCAL, ecc.), rilasciato previo accertamento delle idee politiche degli interessati e dei loro familiari e da cui lo stato maggiore dell'esercito fa dipendere l'ammissione ai diversi corsi e l'assegnazione di ingiustificati privilegi di carriera.

Per conoscere altresì il pensiero del Governo in merito a questa incostituzionale procedura discriminatoria, alimentata dalle informazioni raccolte dai carabinieri presso i portieri e i conoscenti dei militari stessi e attuata solo nell'esercito, ma non dalla marina e dall'aviazione che considerano invece adeguate allo scopo le dichiarazioni di idoneità, allo

svolgimento delle funzioni assegnabili in base al grado rivestito, pronunciate all'atto dell'arruolamento del militare.

Per conoscere infine quali provvedimenti si intendano attuare, tenuto presente che il militare dell'esercito non è in questo caso nella condizione di ricorrere ai mezzi della tutela giurisdizionale o amministrativa contro gli atti della pubblica amministrazione.

(4-12002)

RISPOSTA. — Le esigenze di tutela del segreto militare, secondo le norme del decreto 11 luglio 1941, n. 1461, impongono di accertare in via preventiva se il personale che per ragioni di ufficio o incarico deve venire a conoscenza di notizie, documenti, materiali segreti o riservati sia in possesso dei necessari requisiti.

Le modalità di accertamento sono le stesse per tutti gli appartenenti alle forze armate.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se risulti loro che si è determinato fra i lavoratori dipendenti delle TPN (Tranvie provinciali napoletane) una grave situazione di disagio a causa del fatto che le farmacie convenzionate con la Cassa di assistenza e di mutuo soccorso dell'azienda non intendono più dare i medicinali agli assistiti essendo già creditrici, da anni, di ingenti somme corrispondenti al prezzo dei medicinali già dati e non rimborsati dalla anzidetta cassa.

Per sapere, inoltre, se sia vero che la detta cassa registra un *deficit* che si aggira sui 400 milioni di lire e se siano state disposte indagini per accertare se non vi siano responsabilità da parte degli amministratori e dei dirigenti della stessa e, nel caso negativo, se s'intenda farne anche allo scopo di accertare se corrisponda al vero che nel periodo marzo-aprile-maggio 1968 si è smisuratamente ed artificialmente gonfiato il numero dei dipendenti risultanti ammalati con corrispondente gonfiamento della spesa per medicinali pagati direttamente dalla cassa con ricette mediche senza i corrispondenti talloncini.

Per sapere, infine, se e come intendano intervenire affinché sia riportata la serenità fra i lavoratori dipendenti delle TPN garantendo loro di poter continuare a prelevare i medicinali loro occorrenti presso le farmacie convenzionate senza il pericolo di vedersi chiedere il pagamento.

(4-05605)

RISPOSTA. — La minacciata sospensione della fornitura di medicinali ai dipendenti delle Tranvie provinciali di Napoli può considerarsi scongiurata dall'avvenuta regolamentazione, attraverso congrue rimesse mensili, dei rapporti tra la Cassa di mutuo soccorso delle TPN e l'associazione sindacale dei titolari di farmacie della provincia di Napoli.

Per quanto riguarda il *deficit* della Cassa al 31 dicembre 1968 si precisa che è risultato, come da bilancio regolarmente approvato, di lire 125 milioni.

Per quanto concerne infine presunte irregolarità nella gestione della Cassa stessa, si comunica che la commissione d'indagine all'uopo nominata ha concluso i suoi lavori senza rilevare alcuna irregolarità amministrativa in ordine alle documentazioni controllate.

D'altro canto una continua e vigilante opera di controllo è espletata dal collegio dei sindaci costituito ai sensi delle leggi vigenti in materia, da due membri nominati da questo Ministero e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In realtà la causa del cronico *deficit* in cui versa il sodalizio è costituita da mancati versamenti di quanto dovuto allo stesso dalla società Tranvie provinciali di Napoli che si è limitata a versare dei semplici acconti mensili sufficienti a tamponare gli impegni più urgenti ed indilazionabili della Cassa (medici, farmacie, cliniche, ecc.) e ciò a causa delle gravi condizioni deficitarie in cui a sua volta si trovano le Tranvie provinciali di Napoli come, del resto, quasi tutte le aziende esercenti trasporti in concessione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

D'AURIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se e come intendano accertare la corrispondenza al vero del fatto che le TPN (Tranvie provinciali napoletane) avessero stipulato un accordo con i sindacati dei lavoratori secondo il quale col 1° ottobre 1969 sarebbe cessato ogni contratto con la Sipula (svolgente lavori di rimessaggio), con l'assorbimento delle sue maestranze); nonostante ciò, alla fine del 1968, venivano unificati e prorogati con la Sipula, contratti già scaduti ed altri a scadenze ravvicinate, fino al 1972; all'inizio del 1969 veniva chiesto alla Sipula la rescissione anticipata del contratto col 1° ottobre 1969; la Sipula accedeva alla richiesta ponendo due condizioni e cioè che le TPN comprassero i suoi im-

pianti in Arzano e che fosse data una somma a risarcimento del danno patito a seguito dell'anticipata rescissione del contratto, entrambe accettate dalle TPN e dal comune di Napoli, che ne è il proprietario, per cui alla Sipula si pagherà la somma di un miliardo e 70 milioni per gli impianti ed 800 milioni per risarcimento dei danni.

Per sapere, corrispondendo al vero tutto ciò, se ritengano che si sia agito con estrema leggerezza e superficialità da parte dei dirigenti e degli amministratori della TPN e dello stesso comune di Napoli, non solo quando hanno unificato e prorogato al 1972 i contratti con la Sipula ma anche, e soprattutto, quando hanno accettato il riscatto degli impianti che, per le TPN, sono da considerarsi insediati in un posto per cui vi è la certezza che sia anti-economico ai fini della gestione del servizio di rimessaggio dei mezzi automobilistici utilizzati sulle varie linee e ciò, in particolare, se si considera che le TPN potevano bene utilizzare le loro proprietà situate ai capolinea della vecchia rete tranviaria (Afragola, Frattamaggiore, Caivano ed Aversa) oltre che al centro di tutte le linee (Doganella). (4-08564)

RISPOSTA. — All'inizio del 1967, le Tranvie provinciali Napoli, per attuare una nuova sistemazione dei propri servizi in conformità ai criteri approvati dal consiglio comunale di Napoli con ordine del giorno del 20 gennaio 1967, decisero di unificare tutti i contratti in corso con la Sipula, concernenti l'espletamento della manutenzione, del rifornimento e del ricovero degli autobus, senza novazione dei rapporti originari.

In tale circostanza, fu confermato che i contratti unificati sarebbero scaduti il 30 settembre 1968; contemporaneamente le Tranvie provinciali napoletane, in previsione di tale scadenza ed in considerazione del fatto che la Sipula aveva costruito in Arzano (Napoli) una nuova ed efficiente officina-deposito di larga capacità ricettativa, si impegnarono ad acquistare tale impianto alla data del 1° ottobre 1968. Il valore di tale impianto è stato successivamente determinato da apposita commissione in lire 1.070.000.000.

Sempre nella medesima circostanza, le Tranvie provinciali napoletane si riservarono la facoltà di prorogare i contratti fino al 30 settembre 1972, con l'intesa che tale proroga sarebbe avvenuta automaticamente, se le Tranvie provinciali napoletane non avessero assolto le loro obbligazioni nei confronti della Sipula.

Le Tranvie provinciali napoletane, nell'informare il sindaco di Napoli (nella qualità di azionista unico della società) delle nuove condizioni contrattuali, chiesero un intervento straordinario del comune per saldare entro il 30 settembre 1968 tutti i crediti vantati dalla Sipula.

Senonché, l'amministrazione comunale non aderì alla richiesta e, nel silenzio, la proroga sino al 30 settembre 1972 divenne operante.

Essendo state poi perfezionate le operazioni per il reperimento dei fondi necessari ed in ottemperanza alla volontà ripetutamente espressa dal comune di Napoli e dalle organizzazioni sindacali, le Tranvie provinciali napoletane hanno notificato alla Sipula l'anticipato recesso unilaterale del contratto. La Sipula dal canto suo ha chiesto il risarcimento dei danni, la cui valutazione è stata deferita ad un collegio arbitrale, composto da due membri nominati da ciascuna delle due parti contraenti, con l'assistenza di due esperti e presieduto dal presidente del tribunale di Napoli.

Pertanto, le Tranvie provinciali di Napoli dovranno pagare, in aggiunta all'importo di lire 1.070.000.000 sopraindicato la somma che sarà stabilita dal collegio arbitrale, in conseguenza all'anticipato recesso unilaterale del contratto.

Circa, infine, la convenienza dell'acquisto del complesso in Arzano di proprietà della Sipula, si fa presente che la predetta commissione giudicò l'ubicazione di tale complesso la più idonea, trovandosi esso al centro del territorio nel quale agisce la parte fondamentale delle linee gestite dalle Tranvie provinciali napoletane e quindi in posizione tale da rendere minimi gli spostamenti a vuoto degli autobus.

Precisato quanto sopra, si ritiene che sulla questione non siano da muovere particolari osservazioni all'operato delle tranvie provinciali napoletane di Napoli.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se intendano disporre una inchiesta sul comportamento delle forze di polizia che il 4 febbraio 1970 intervennero nei confronti del disoccupato napoletano Cozzi Emidio che, in piazza Colonna, manifestava con cartelli-sandwich rivendicando un lavoro, portandolo, con la

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

forza, nella sede del primo distretto di polizia, sottoponendolo ad un duro interrogatorio, come se fosse stato uno dei peggiori delinquenti, tanto da provocargli un collasso per cui dovette essere ricoverato all'ospedale San Giacomo da dove, dimesso il giorno successivo, fu riportato all'anzidetta sede del primo distretto, trattenuto per oltre 4 ore e poi posto su di un treno per Napoli con foglio di via obbligatorio.

Per sapere, infine, se ritengano di dover fare qualcosa affinché sia assicurato al Cozzi, padre di figli, un lavoro stabile a Napoli evitandogli la triste odissea della emigrazione in Germania da dove già per due volte ha dovuto rientrare a causa del clima che gli è particolarmente nocivo alla salute. (4-11717)

RISPOSTA. — La sera del 4 febbraio 1970, a Roma, agenti di pubblica sicurezza provvedevano ad accompagnare negli uffici del primo distretto di polizia un individuo notato nella galleria Colonna con un cartello al collo, contenente scritte del seguente tenore: « chiedo solo lavoro per potere assicurare il pane ai miei figli. Due anni dura questo calvario pur avendo due qualifiche. Ho dovuto tornare dalla Germania causa il clima a me nocivo. Per tali ragioni in segno di protesta inizierò lo sciopero della fame ».

L'uomo, identificato per Emidio Cozzi, nato a Napoli il 29 giugno 1930, dichiarava di risiedere a Napoli, di essere coniugato con quattro figli, di essere sofferente di disturbi cardiocircolatori e di essere stato rimpatriato per tale malattia dalla Germania, ove si era recato per lavoro.

Aggiungeva che in precedenza era stato assunto da una ditta di Napoli, ma che ne era stato licenziato dopo 5 mesi, rimanendo nuovamente disoccupato.

Nel rendere tali dichiarazioni, il disoccupato napoletano accusava un malessere, per cui era subito accompagnato presso l'ospedale San Giacomo, ove veniva ricoverato, perché affetto da « broncopatia asmatica in soggetto ansioso ».

Il 5 febbraio successivo, lo stesso veniva dimesso dal nosocomio ed essendo privo di qualsiasi risorsa economica per ritornare a Napoli veniva munito dalla questura di Roma di mezzi gratuiti di viaggio secondo quanto previsto per gli indigenti dall'articolo 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si fa presente, infine, che il 9 maggio 1970, su interessamento dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli,

il Cozzi è stato assunto in qualità di manovale dalla società AERSPAC (Servizio assistenza passeggeri ad aerei civili) presso il locale aeroporto.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica relativa alla richiesta dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio dell'ex combattente della guerra 1915-18 Imparziale Antonio, nato ad Arzano (Napoli) il 15 novembre 1893, nonostante abbia documentato la sua istanza con quanto richiesto con apposite circolari ministeriali. (4-12310)

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica relativa alla concessione al signor Antonio Imparziale dei riconoscimenti previsti per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre anteriori si è in attesa di un documento comprovante il possesso del requisito militare (croce al merito di guerra), già richiesto al distretto militare di Napoli.

Si assicurano gli interroganti che la pratica sarà definita appena perverrà il suddetto documento.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DEL DUCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per cercare di normalizzare il disservizio dell'ITAVIA che quasi normalmente viaggia con i suoi aerei, su brevi percorsi, con ritardi sino alle due ore, quando addirittura i voli non vengono annullati per non meglio specificate ragioni tecniche.

Per conoscere se, invece, questo debba attribuirsi ai voli turistici cui la stessa società dirotta i suoi aerei invece di regolarizzare le normali linee già programmate.

Per conoscere altresì cosa intenda fare la detta società per migliorare i collegamenti, da e per Pescara, anche in considerazione di quello che sarà il nuovo sviluppo dell'aerostazione dopo i provvedimenti adottati per i miglioramenti da apportare alla pista ed alle attrezzature. (4-07498)

RISPOSTA. — Prescindendo dai casi in cui i disservizi sono stati provocati da cause che non possono essere imputabili alla società

ITAVIA (condizioni atmosferiche, insufficienza di strutture aeroportuali, ecc.), nel corso del quadrimestre luglio-ottobre 1969 — per il quale è stata fatta la rilevazione — si sono verificati solamente 25 disservizi, dovuti a difetti tecnici del materiale, su un totale di 4.076 voli svolti in tale periodo dalla società in parola.

Si è avuta cioè un'incidenza dello 0,61 per cento che è inferiore alla media dei disservizi che si registrano su altri velivoli impiegati da altre compagnie per i servizi a medio e a corto raggio.

Né, per altro, questi limitati disservizi si possono attribuire ai voli *charters* in quanto l'ITAVIA svolge tali voli limitatamente ai due giorni del fine settimana.

Per quanto riguarda i servizi da e per Pescara si fa presente che da un'indagine statistica sul traffico svoltosi in tale relazione nel corso del 1969, è risultata una media di 13,3 passeggeri a volo nel senso Roma-Pescara e di 13,44 nel senso inverso.

L'entità del traffico non è tale, quindi, da giustificare nuove frequenze del servizio.

Si assicura comunque che, nel caso si verificano sulla relazione in questione incrementi di traffico per il momento non prevedibili, sarà esaminata la possibilità di una intensificazione dei relativi servizi aerei.

Il Ministro: VIGLIANESI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano urgente ed indilazionabile la rivalutazione dell'indennità speciale prevista per gli ufficiali ed i sottufficiali cessati dal servizio provvisorio rispettivamente dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Al riguardo è da tener presente che dopo oltre 15 anni dalla istituzione di detta indennità, non solo ne è rimasto invariato l'importo lordo, ma addirittura ne è diminuito l'importo netto per effetto del successivo aumento delle ritenute erariali.

Infatti, mentre nel 1954 per un colonnello l'importo netto era di lire 20.500 mensili e per un maresciallo maggiore di lire 9.275 mensili, detti importi netti si sono ridotti, per effetto degli aumenti delle menzionate ritenute erariali, rispettivamente a lire 19.925 e a lire 8.855.

In conseguenza l'indennità speciale, soprattutto per il diminuito potere d'acquisto della moneta, non risponde più alla sua finalità

essenziale che sarebbe quella di attenuare, per i militari, il divario di trattamento esistente rispetto ai dipendenti civili dello Stato, i quali possono permanere nel rapporto d'impiego fino a 65 e in qualche caso fino a 70 anni di età.

L'interrogante fa inoltre presente lo stato di insoddisfazione in cui versano i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, i quali possono percepire la suindicata indennità speciale solo fino al 61° anno di età e sempreché cessino dal suddetto ruolo prima del menzionato limite, per formare vacanza.

L'interrogante chiede quindi ai ministri competenti di voler adottare le opportune ed urgenti iniziative affinché l'indennità speciale di cui trattasi sia adeguatamente rivalutata per gli ufficiali e per i sottufficiali, e venga concessa ai sottufficiali provenienti dal ruolo speciale per mansioni di ufficio fino al 65° anno di età. (4-10911)

RISPOSTA. — I problemi prospettati sono all'attenzione della difesa per gli interventi che si renderanno possibili al momento opportuno.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FASOLI E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se, per dimensioni e caratteristiche, i nuovi impianti aeronautici (la cui costruzione è data per imminente accanto all'eliporto di Luni), rispondano alle più volte sollecitate necessità di dotare il territorio compreso nelle province di La Spezia e di Massa Carrara di adeguate infrastrutture per l'aviazione civile, per soddisfare le esigenze poste dallo sviluppo economico e sociale specialmente del comprensorio della Valle del Magra. (4-10585)

RISPOSTA. — Gli impianti cui ci si riferisce non sono destinati all'aviazione civile. È infatti da chiarire che l'aeroporto di Luni-Sarzana è un aeroporto militare.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

FASOLI, LOMBARDI MAURO SILVANO E LA BELLA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per chiedere se ritengano di intervenire perché siano impartite opportune disposizioni ai competenti organi affinché il sovrapprezzo, che di recente è stato disposto per tutti gli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

utenti di treni trovati sprovvisti di regolare biglietto, non venga fatto invece pagare ai lavoratori pendolari che siano in grado di dimostrare — anche successivamente — di essere in possesso di regolare abbonamento che, per mera distrazione, sia stato lasciato a casa.

L'intervento appare tanto più motivato ove si consideri che l'intento che ha portato all'aumento del sovrapprezzo non è stato certamente quello di decurtare o di taglieggiare la paga di chi, per guadagnarla, è costretto al grave disagio di lasciare giornalmente la località di sua abituale residenza. (4-12193)

RISPOSTA. — Il provvedimento con il quale è stato aumentato il diritto di esazione in treno per i viaggiatori non muniti di biglietto (decreto interministeriale trasporti-tesoro del 7 novembre 1969, n. 28684), si è reso necessario per la constatata abitudine, tendente purtroppo a generalizzare, di acquistare i biglietti in treno provocando, così, un eccessivo impegno di personale di scorta per mansioni diverse da quelle d'istituto (controllo, biglietti, incarozzamento ed assistenza ai viaggiatori).

In secondo luogo, l'eventualità di poter evadere — sui treni maggiormente affollati ed a breve percorso — la controlleria, abbinata all'esiguo maggior prezzo da pagare, induceva i male intenzionati a non munirsi volutamente del biglietto provocando, specie in taluni periodi e su determinati treni, sensibili perdite d'introito.

Il provvedimento stesso, in definitiva, tende perciò a meglio curare ed uniformare le condizioni di viaggio del pubblico. E stanti le sue finalità, la richiesta intesa ad esonerare da qualsiasi pagamento supplementare i viaggiatori che si dichiarino in possesso di abbonamento, pur non essendo in grado di esibirlo in corso di viaggio all'atto della controlleria, non può trovare favorevole accoglimento, tenuto conto del carattere generale della norma e dei possibili abusi che altrimenti si potrebbero ingegnare.

D'altra parte, in tutti i casi in cui venga chiaramente dimostrata, sia pure *a posteriori* la buona fede dell'interessato, l'azienda ferroviaria provvede normalmente all'annullamento dell'eventuale penalità.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali ragioni il Ministero del

tesoro, Ragioneria generale dello Stato — **IGOP** — divisione **XXIII/A** — protocollo numero 102860 con l'emanazione della circolare del 15 gennaio 1963, n. 7, abbia, fra l'altro, condizionato l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 64 — legge 5 marzo 1961, n. 90 — nei confronti del personale salariato inquadrato nel RSE per legge 1600/60, tabella *B* al passaggio nei ruoli organici dello Stato e alla presentazione della documentazione di rito.

Di fatto, la citata circolare, fu emanata senza tenere conto del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 1600/60 che estende al personale in questione *ex nunc* lo stato giuridico di dipendente di ruolo dello Stato, mentre l'articolo 7 conferisce allo stesso dal 26 ottobre 1954 l'anzianità « di ruolo » agli effetti della quiescenza.

Pertanto, l'interrogante — considerata la incongruenza esistente fra le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 1600/60 e la citata circolare ministeriale che ne altera l'essenza, crea un inconcepibile pregiudizio e preclude, sia pure ad un ristretto numero d'interessati, la possibilità di fruire di un preciso disposto legislativo — chiede, tenuto conto della legge 30 marzo 1968, n. 249, di voler esaminare la possibilità di riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati attraverso una rettificazione della circolare del 15 gennaio 1963, n. 7 — del resto inapplicabile perché incostituzionale — o quanto meno, attraverso una norma da inserirsi *ad hoc* nella legge delegata che dovrà essere emanata entro il dicembre del 1969. (4-01802)

RISPOSTA. — La circolare ricordata è esclusivamente chiarificativa ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nei confronti dei salariati del ruolo speciale ad esaurimento, che trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 90 del 1961, hanno a suo tempo presentato regolare istanza per ottenere l'inquadramento tra gli impiegati civili non di ruolo.

Com'è noto, le disposizioni contenute nella richiamata legge davano la possibilità di chiedere l'inquadramento tra il personale civile non di ruolo agli operai dello Stato che avevano svolto mansioni impiegatizie con carattere permanente, da data non posteriore al 19 luglio 1960.

Considerato al riguardo che la particolare procedura stabilita dalla legge per effettuare

l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento non consentiva il rispetto di una unica data per la decorrenza del termine di presentazione della domanda prevista dall'articolo 64 della legge citata, con la circolare in parola è stato chiarito che detto termine dovesse decorrere dalla data di comunicazione ai singoli interessati dell'avvenuto inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento.

Dal che si desume che scopo esclusivo della circolare non era quello di « condizionare » l'applicazione del citato articolo 64 bensì quello di seguire criteri uniformi nei confronti di tutti gli interessati.

Pertanto, il problema proposto, a parere di questo Ministero, non dovrebbe sussistere in quanto il personale, trovandosi nelle condizioni volute dalla norma, ha potuto — durante i sei mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della legge 1600 del 1960, previsti per l'attuazione del ruolo speciale ad esaurimento — vagliare e soppesare agevolmente la convenienza o meno di beneficiare della norma stessa e, quindi, di presentare in tempo debito la prescritta domanda.

D'altra parte poichè il richiamato articolo 64 consente, a domanda, il passaggio nella categoria del personale civile non di ruolo a tutto il personale salariato, di ruolo e non di ruolo, una eventuale riapertura dei termini come proposto, dovrebbe ovviamente interessare tutti i salariati statali e non solo quelli del ruolo speciale ad esaurimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SINESIO.

FERIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a sopprimere, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, le fermate a Piacenza dei direttissimi 571 e 576 Milano-Livorno e ritorno. L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se l'amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato intenda riesaminare il provvedimento, considerato il grave disagio derivante agli utenti facenti capo al nodo ferroviario di Piacenza i quali hanno intensi rapporti con la costa tirrenica. (4-12214)

RISPOSTA. — Va premesso che in dipendenza di particolari situazioni di circolazione dei treni viaggiatori che si sono determinate con l'entrata in vigore del nuovo orario 31

maggio 1970, su alcuni tratti del percorso dei direttissimi 571 e 576 fra Milano e Livorno, questi ultimi non avrebbero potuto mantenere l'impostazione del precedente orario estivo, subendo aumenti di percorrenza.

Ciò stante, considerata l'importanza dei treni anzidetti nelle relazioni di estremità fra Milano e i maggiori centri della riviera tirrenica, i competenti organi dell'azienda ferroviaria hanno ritenuto opportuno non solo di evitare un peggioramento del collegamento assicurato da detti convogli bensì di accelerarne la percorrenza mercè l'adozione di accorgimenti tecnici e la soppressione di alcune fermate intermedie, fra cui quella di Piacenza.

Per altro, accogliendo le vive premure pervenute al riguardo, le ferrovie dello Stato hanno proceduto successivamente ad un riesame generale della situazione dal quale è emersa la possibilità, attuando lievi variazioni d'orario, di ripristinare, a decorrere dal 1° luglio 1970, la fermata a Piacenza dei treni 571 e 576, come auspicato.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del commercio con lo estero e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il diritto relativo al movimento delle merci sugli aerodromi, elevato da lire 5 a lire 15 con decreto del Presidente della Repubblica il 1° settembre 1969, rende antieconomico il costo del trasporto aereo per quei prodotti ortofrutticoli italiani che per la loro rapida deperibilità non possono essere esportati con i tradizionali mezzi di trasporto.

L'interrogante fa osservare che se venisse soppresso per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero il diritto relativo al movimento delle merci sugli aerodromi, i prodotti di pregio e le primizie tipici dell'ortofrutticoltura romagnola, quali le fragole, ciliegie, pesche, potrebbero essere esportati in notevole quantità per via aerea in lontani paesi europei che ne fanno richiesta, con vantaggio per l'economia nazionale.

Per sapere se intendano disporre la soppressione per i prodotti ortofrutticoli del diritto relativo al movimento delle merci sugli aerodromi. (4-11435)

RISPOSTA. — La legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, dispone, all'articolo 7, che per ogni chilogram-

mo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile, da o per l'estero, è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

La determinazione della misura di tale diritto per ogni chilogrammo o frazione era stata fissata in lire 5 parecchi anni addietro, precisamente nel 1956, al fine di incrementare il trasporto aereo delle merci, all'epoca assai modesto.

In questi ultimi anni il volume di tali trasporti è notevolmente aumentato causando un considerevole appesantimento dei costi di gestione dei servizi aeroportuali.

Tale situazione ha reso inevitabile il disposto aumento dei diritti in questione da lire 5 a lire 15 per ogni chilogrammo di merce.

Non si ritiene per altro possibile proporre riduzioni per alcune categorie di merci, riduzioni che inevitabilmente sarebbero richieste da altre categorie di utenti e che, se accolte, vanificherebbero praticamente il provvedimento adottato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

FRANCHI E MARINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in ordine all'esito del concorso per otto posti di ispettore amministrativo, bandito con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, intenda procedere anche alla nomina del sesto, settimo e ottavo classificato, ancora in sospeso a causa di una singolare interpretazione in ordine alla necessità della condizione di disoccupati da parte dei profughi aspiranti al posto, condizione che è ovviamente prevista solo ai fini della assunzione obbligatoria e che quindi nel caso di che trattasi non ha alcun motivo di essere frapposta come ostacolo alla assunzione di profughi classificatisi vincitori. (4-11827)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 482 ha dettato la « disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » riunendo in una unica disposizione legislativa le varie norme concernenti l'assunzione degli appartenenti alle numerose categorie di beneficiari.

Lo spirito di tale legge è quello di dare un'occupazione a coloro che trovansi in particolari condizioni (orfani di guerra, invalidi, profughi, ecc.) e che risultino disoccupati e, come tali, iscritti negli appositi elenchi, di cui all'articolo 19 della legge stessa, tenuti dagli uffici provinciali del lavoro.

Per quanto riguarda in particolare i posti da riservare nei concorsi per le carriere direttive e di concetto, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge, il disposto di detto articolo è stato interpretato nel senso che anche nel conferire tali posti, non si potesse non tenere conto dello stato di disoccupazione degli interessati.

Infatti l'obbligo imposto dalla legge di conferire un certo numero di posti agli appartenenti a categorie beneficiarie risultati idonei nei pubblici concorsi in effetti non è che una forma di assunzione obbligatoria, in quanto determina l'immissione in impiego di elementi che, data la loro posizione nella graduatoria di merito, non avrebbero altrimenti conseguito titolo all'assunzione.

D'altra parte il criterio seguito dall'azienda è stato affermato in occasione di una riunione tenuta a cura del ministro per la riforma della pubblica amministrazione al fine della uniforme applicazione della predetta legge n. 482 del 1968 da parte di tutte le amministrazioni dello Stato.

Sulla base di quanto precede l'azienda ferroviaria ha richiesto ai tre idonei, appartenenti a categorie beneficiarie, la certificazione dello stato di disoccupazione, condizione che solo uno degli interessati è stato in grado di comprovare, acquistando in tal modo titolo a beneficiare della riserva.

Si aggiunge che dei due restanti interessati, uno verrà egualmente immesso in impiego in base a decreto ministeriale, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante autorizzazione ad assumere un'ulteriore aliquota di idonei del predetto concorso.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GIRAUDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia al corrente dello stato di agitazione dei commercianti in generale e di quelli delle zone alluvionate in particolare, a seguito dell'accresciuta pressione fiscale e se, in ordine a tale stato di tensione, ritenga di impartire specifiche disposizioni agli uffici competenti perché la difficile situazione economica venga tenuta nella dovuta considerazione evitando ulteriori aggravii in fatto di imposte; e per conoscere, infine, per quali ragioni, nonostante gli interessamenti espletati e gli affidamenti avuti, non si sia ancora provveduto a liquidare ai commercianti ed agli artigiani interessati il contributo statale di 500 mila lire, al fine di venire loro incontro ed alleviare le ecce-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

zionali spese sostenute per il ripristino delle proprie aziende colpite dall'alluvione, per quanto sia già stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge relativo alla predisposizione dei fondi necessari alla liquidazione delle domande in sofferenza ormai da lungo tempo e motivo di proteste da parte dei titolari del diritto al contributo statale.
(4-11617)

RISPOSTA. — Il Governo ha presentato un disegno di legge concernente ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre del 1968 il quale dispone - all'articolo 1 - un nuovo stanziamento di fondi (lire 1.400 milioni) per provvedere a liquidare il contributo di 500 mila lire ai commercianti ed agli artigiani colpiti dalle alluvioni predette, essendosi rivelati insufficienti rispetto alle effettive esigenze gli stanziamenti a suo tempo disposti in via necessariamente presuntiva.

Il provvedimento di cui sopra - approvato in via definitiva dalla IX Commissione del Senato nella riunione del 13 maggio 1970 - è attualmente in corso di pubblicazione.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LOMBARDI MAURO SILVANO, FASOLI E ZUCCHINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno indotto i competenti ufficiali della amministrazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a sopprimere le fermate dei direttissimi 571 e 576 rispettivamente Milano-Livorno e viceversa, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, cioè proprio nei mesi di più intenso traffico turistico.

Per conoscere, inoltre, i motivi per i quali mentre il direttissimo 572 Livorno-Milano ferma a Villafranca-Lunigiana e fa regolarmente servizio viaggiatori, il direttissimo 575, Milano-Livorno, ferma solo per esigenze di ordine tecnico ma non fa servizio viaggiatori.

Se sia a conoscenza del profondo e giustificato malcontento che le decisioni in parola hanno provocato fra i cittadini dei comuni di Villafranca, Mulazzo, Bagnone e Filattiera, comuni che soffrono fra l'altro della mancanza di una rete viaria che li colleghi velocemente con i grandi centri del nord e della costa tirrenica e dove risiedono numerosi cittadini che da anni utilizzano per esigenze di lavoro, di commercio e di studio i treni ricordati.

Se ritenga opportuno intervenire presso l'amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per indurla a rivedere, in tempo, le proprie decisioni, per evitare ulteriori difficoltà di collegamenti alle popolazioni della ricordata zona e, anche, affinché il traffico veloce non sia obiettivamente orientato in seguito a preferire la costruenda autostrada della Cisa.
(4-12270)

RISPOSTA. — Poiché anche con l'orario in vigore dal 31 maggio 1970 il direttissimo 575 effettua servizio viaggiatori nella stazione di Villafranca Bagnone, gli utenti di detta località continuano a fruire, in via permanente, della fermata della coppia di treni 572 e 575 circolanti fra Milano e Livorno.

Per quanto riguarda, invece, la soppressione, nel medesimo centro, della fermata dei direttissimi 575 e 576, si fa presente che il provvedimento si è reso necessario sia in relazione alla mutata situazione d'orario venutasi a determinare dal 31 maggio 1970, sia in considerazione della opportunità di accelerare idue streni, data la loro importanza per i collegamenti di estremità fra Milano e i più importanti centri della riviera tirrenica.

Infatti, a seguito di un esame accurato dell'orario dei direttissimi in argomento, è stato possibile ridurre di ben 35 minuti, in entrambi i sensi, le comunicazioni predette, grazie ad accorgimenti tecnici ed alla soppressione di diverse fermate intermedie, tra cui quella di Villafranca Bagnone.

Si osserva per altro che, nel caso in esame, nessun apprezzabile danno si è avuto, in conseguenza del provvedimento, nelle comunicazioni da e per Milano, in quanto i treni 571 e 576 possono essere egualmente utilizzati, con trasbordo a Pontremoli, rispettivamente sul treno 765 verso Villafranca e dal 768 in senso inverso. Situazione analoga, con opportuni trasbordi ad Aulla, si presenta nelle comunicazioni di Villafranca Bagnone con la riviera tirrenica a sud di Sarzana.

Tenuto conto di quanto sopra, non risulta possibile accogliere la richiesta in esame, anche perché, in tal caso, si dovrebbero ripristinare le fermate in altri centri per i quali sono stati adottati analoghi provvedimenti limitativi, con il risultato di annullare completamente i vantaggi che si intendono raggiungere agli effetti dell'interesse della generalità dell'utenza.

Il Ministro: VIGLIANESI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando il competente ufficio provvederà a rimandare al distretto di Pisa le domande degli ex combattenti della guerra 1915-1918, al fine di completarne la documentazione e restituire al Ministero le schede dalle quali deve risultare il diritto o meno alla concessione dell'onorificenza e dell'assegno vitalizio.

Si fa presente che nella zona esistono fortissime e numerosissime lamentele per la mancata concessione di cui sopra a due anni dalla emanazione della legge relativa.

(4-11947)

RISPOSTA. — Per completare le pratiche degli ex combattenti residenti nel comune di Pisa sono stati già richiesti al distretto militare di quella città e ad altri distretti competenti i documenti mancanti; altre richieste sono in corso di imminente inoltro.

Ai suddetti ex combattenti, le cui pratiche erano complete di documentazione, sono state finora concesse oltre 800 onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto. Le domande degli aventi diritto all'assegno vitalizio sono state trasmesse alla competente direzione provinciale del tesoro, per il pagamento.

Il Ministro: TANASSI.

MALFATTI FRANCESCO, RAFFAELLI, DI PUCCIO E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per sapere:

1) se il comune di Vecchiano (Pisa) abbia la piena disponibilità dell'arenile di Marina di Vecchiano, che va dalla Bufalina a Bocca di Serchio;

2) se siano a conoscenza del fatto che il comune di Vecchiano ha iniziato notevoli lavori di sbancamento sull'anzidetto arenile, per la installazione di manufatti in cemento e in legno;

3) se ritengano che i lavori anzidetti mutino profondamente lo stato di luoghi soggetti al vincolo paesistico e costituiscano quindi una grave turbativa del paesaggio;

4) se ritengano — qualora la risposta al primo punto sia negativa o quella al terzo punto positiva — far sospendere immediatamente tali lavori;

5) se ritengano pregiudizievole a qualsiasi uso dell'arenile in questione, invitare il comune di Vecchiano a predisporre un progetto, per l'arenile in questione, di spiaggia

libera attrezzata, nel pieno rispetto della vigente legge per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. (4-00335)

RISPOSTA. — A rettifica di quanto comunicato nell'allegato al resoconto della seduta del 20 aprile 1970 in risposta alla stessa interrogazione, si precisa che, riesaminati gli atti in possesso dello scrivente, l'amministrazione finanziaria non « ha autorizzato la esecuzione di lavori urgenti sull'arenile demaniale » di Marina di Vecchiano.

Si precisa, invece, che l'iniziativa di lavori è stata presa dal comune di Vecchiano, fin dalla stagione balneare 1964, a seguito delle premure rivolte dalla capitaneria di Porto di Livorno, allo scopo di disciplinare il notevole afflusso della popolazione locale, nonché di turisti italiani e stranieri, sull'arenile suddetto, lasciato al libero uso della popolazione stessa.

Si conferma che, dagli accertamenti effettuati mediante sopralluogo dal competente ufficio tecnico erariale, è risultato che i lavori eseguiti dal comune di Vecchiano sull'arenile di Migliarino Pisano consistono nella sistemazione della strada e del piazzale già esistente in località Montioni, nella formazione di altri due piazzali mediante spianamento di sabbia e nella installazione di manufatti in legno o in cemento prefabbricati e amovibili (spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc.).

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) i criteri in base ai quali il provveditore agli studi di Perugia ha conferito l'incarico di preside dell'istituto magistrale di Spoleto a seguito del trasferimento ad altro incarico del preside titolare;

b) se risulti vero che l'incarico sarebbe stato conferito senza che il provveditore abbia tenuto nel dovuto conto di tutti i titoli dei possibili candidati: sia di quelli accademici sia di quelli di anzianità sia, infine, di quelli di attività;

c) in concreto, se risponda a verità il fatto che, proprio per questo metodo seguito dal provveditore, sarebbero stati lesi i giusti diritti e le legittime aspettative del professor Mario Monterosso che presentava tutti i requisiti per essere nominato preside incaricato a preferenza di altri professori di ruolo dell'istituto magistrale di Spoleto;

d) quali provvedimenti, infine, il ministro intenda prendere per ristabilire una situazione di equità nel caso che, come sopra detto, il provveditore abbia peccato di eccesso di potere interpretando a suo arbitrio le norme direttive che regolano la materia.

(4-09438)

RISPOSTA. — Il professor Mario Monteroso ha prodotto ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione avverso la nomina della professoressa Cesarina Demegni nata Tascio, da parte del provveditore agli studi di Perugia, a preside incaricata dell'istituto magistrale di Spoleto.

Detto ricorso è stato respinto con decisione ministeriale — notificata al provveditore agli studi con lettera del 19 gennaio 1970, n. 1444/69 — la quale ha ritenuto legittimo l'operato del provveditore agli studi di Perugia che ai fini del conferimento dell'incarico in questione ha valutato le funzioni di vicepresidente svolte dalla professoressa Demegni dall'anno scolastico 1961-1962 in poi.

Nella decisione medesima è stato, infatti, precisato che la legge concede al provveditore agli studi, in materia di attribuzione di incarichi di presidenza, un potere discrezionale in considerazione del carattere fiduciario delle funzioni del preside e che di conseguenza la circolare ministeriale 5 agosto 1965, n. 332, ha inteso assicurare che gli incarichi medesimi siano affidati ai docenti ritenuti più qualificati. È stato quindi rilevato che l'attribuzione delle funzioni suddette è indice di un giudizio favorevole sulle capacità e idoneità dell'interessato alle funzioni direttive. È stato considerato, per altro, che le aspettative in vario grado degli interessati all'incarico di presidenza non sono di per sé elemento determinante nella scelta operata dall'autorità scolastica.

È stato rilevato da ultimo, sempre nella decisione in parola, che i motivi di gravame addotti dal ricorrente con riferimento alla sua maggiore anzianità in ruolo, all'attività amministrativa e parascolastica svolta, anche se attestano l'esistenza di requisiti generali di idoneità alle funzioni direttive, non possono tuttavia costituire causa di invalidità della più positiva considerazione delle attitudini della controinteressata, professoressa Demegno.

Il Ministro: MISASI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere come intenda ovviare agli inconvenienti de-

rivanti alla esportazione all'estero per via aerea di fragoloni e di altri prodotti ortofrutticoli, a causa delle tariffe aeroportuali eccessivamente onerose.

L'interrogante rileva che, con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969 (*Gazzetta ufficiale* del 25 ottobre 1969, n. 272) è stato determinato, per tutti gli aerodromi, in lire 15 al chilogrammo il diritto relativo al movimento delle merci dovuto allo Stato a norma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, tanto per le merci destinate all'estero, quanto per quelle che ne provengono.

Tale diritto già fissato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1956 in lire 5 per chilogrammo, nella nuova misura ha un notevole peso nel costo complessivo del trasporto aereo, e tale costo, per molti prodotti ortofrutticoli italiani, diventa antieconomico.

Il caso più appariscente è quello dei fragoloni che, prodotti in vastissima scala nella provincia di Forlì ed in tutta la Romagna potrebbero essere esportati in notevoli quantità a mezzo aereo anche nei più lontani paesi europei (non raggiungibili dall'Italia con i tradizionali mezzi di trasporto per la grande deperibilità del prodotto) in concorrenza con le produzioni di Israele e del sud Africa, che, realizzata a costi molto più bassi di quelle italiane, sopportano agevolmente il costo del maggior percorso del trasporto aereo.

In base al programma dell'Associazione italiana cooperative agricole di Ravenna (AICA) potrebbero essere esportati in via sperimentale dall'aeroporto di Forlì circa chilogrammi 300 mila di fragoloni di produzione romagnola, verso i paesi del nord Europa, sempreché venisse soppresso (o quanto meno ridotto simbolicamente a lire 1 il chilogrammo) per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero il diritto relativo al movimento delle merci sugli aerodromi. Poiché le agevolazioni tariffarie per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli sono previste anche dalle ferrovie dello Stato, l'interrogante confida che, nell'interesse della produzione e dell'esportazione ortofrutticola italiana, venga concessa la segnalata soppressione del diritto relativo al movimento delle merci.

Ovviamente, dell'agevolazione usufruirebbero non solo le primizie ortofrutticole romagnole quali le ciliegie, pesche e fragole (già esportate in via sperimentale nel decorso anno per via aerea) ma anche la produzione ortofrutticola italiana in genere che verrebbe

spinta ad orientarsi verso il trasporto aereo delle primizie e quindi senza alcun danno per le ferrovie dello Stato, per controbattere la concorrenza fatta alla produzione italiana con successo dai paesi mediterranei che da tempo si servono del mezzo aereo. (4-11764)

RISPOSTA. — La legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, dispone, all'articolo 7, che per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile, da o per l'estero, è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

La determinazione della misura di tale diritto per ogni chilogrammo o frazione era stata fissata in lire 5 parecchi anni addietro, precisamente nel 1956, al fine di incrementare il trasporto aereo delle merci, all'epoca assai modesto.

In questi ultimi anni il volume di tali trasporti è notevolmente aumentato causando un considerevole appesantimento dei costi di gestione dei servizi aeroportuali.

Tale situazione ha reso inevitabile il disposto aumento dei diritti in questione da lire 5 a lire 15 per ogni chilogrammo di merce.

Non si ritiene per altro possibile proporre riduzioni per alcune categorie di merci, riduzioni che inevitabilmente sarebbero richieste da altre categorie di utenti e che, se accolte, vanificherebbero praticamente il provvedimento adottato.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MONACO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state emanate le necessarie direttive alle autorità militari periferiche, per la regolarizzazione della posizione di stato e matricolare dei militari ai quali è stata conferita la promozione onorifica in base alla legge 25 giugno 1969, n. 334, per avere ottenuta l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Presso i comandi militari territoriali i gradi onorifici conferiti sono addirittura ignorati, con grave disappunto degli interessati che, pur avendo avuto comunicazione ufficiale dell'avanzamento, sono considerati nel vecchio grado e non in quello conseguito. (4-12063)

RISPOSTA. — Sono state impartite disposizioni ai comandi periferici perché le promozioni onorifiche concesse ai combattenti della

prima guerra mondiale formino oggetto di variazioni matricolari e di pubblicazione sui bollettini ed annuari delle forze armate.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il mutuo di 200 milioni, concesso dal Monte dei Paschi di Siena al comune di Rosignano Marittimo (Livorno) per pagare spese per il cui funzionamento il comune aveva assunto mutui regolarmente riscossi ma destinando le somme ad altri scopi, è stato già erogato dal tesoriere del comune e già speso e ciononostante il comune si trova nella impossibilità di pagare spese indilazionabili come delegazioni sui mutui in estinzione, stati di avanzamento lavori e altro.

Se intenda sollecitare, per sollevare il comune dalle strette finanziarie in cui si trova, la somministrazione dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti per il ripiano del disavanzo economico 1969 (121 milioni, pos. 630857) e per il 1968 (70 milioni, posizione 630856). (4-11401)

RISPOSTA. — L'anticipazione di 200 milioni di lire contratta dal comune di Rosignano Marittimo col proprio tesoriere (Monte dei Paschi di Siena), deliberata ed approvata nei modi di legge, aveva tra l'altro lo scopo di reintegrare le somme provenienti dall'assunzione dei mutui per il finanziamento di opere pubbliche varie ed in parte irregolarmente utilizzate per il pagamento di oneri arretrati e per la corresponsione al personale delle competenze derivanti dal conglobamento delle retribuzioni.

La prefettura di Livorno, rilevata la cennata irregolarità, l'ha contestata all'amministrazione, con diffida a non ripetere, per l'avvenire, operazioni del genere. Inoltre, la giunta provinciale amministrativa ha stabilito di procedere all'approvazione delle deliberazioni comunali e provinciali concernenti mutui, alla condizione che alla riscossione ed alla erogazione del prestito assista un funzionario della prefettura, per accertare che le relative somme vengano erogate esclusivamente secondo il fine per il quale è stato contratto il mutuo.

In relazione a quanto precede, i competenti organi di controllo, con l'approvazione della deliberazione relativa alla cennata anticipazione di 200 milioni di lire e con la diffida all'amministrazione a non ripetere operazioni

del genere, hanno inteso sanare l'irregolarità riscontrata.

Si soggiunge che il comune di Rosignano Marittimo ha già riscosso, in data 18 dicembre 1968, a pareggio del bilancio 1968, il mutuo principale di lire 49 milioni e, in data 23 marzo 1970, i due terzi (lire 45.128.070) del mutuo suppletivo di lire 70.500.000.

Infine, in data 23 marzo 1970, il mutuo a pareggio del bilancio 1969 è stato riscosso per l'importo dei primi due terzi (lire 77.132.745) sul totale di lire 121 milioni.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per cui si vieta all'Istituto idrografico della marina militare di compiere ricerche marine per conto dell'ENI, ricerche che verrebbero finanziate dallo stesso ente nazionale idrocarburi e che consentirebbero all'Istituto idrografico militare di potenziare i propri impianti, di ampliarsi, di acquistare moderne apparecchiature; per conoscere i motivi per cui ancora si resta attaccati a vecchie disposizioni, dimenticando che se si vuole che le forze armate escano dal complesso di inferiorità in cui sono confinate da concezioni paternalistiche di una società preindustriale, debbono collaborare con l'industria più avanzata a tutte le ricerche e a tutti gli esperimenti, così come nei paesi più progrediti. (4-11545)

RISPOSTA. — L'Istituto idrografico della marina militare ha sempre svolto e continua a svolgere, pur nelle difficoltà in cui attualmente si dibatte, apprezzata opera di collaborazione e consulenza a favore sia dell'ENI, sia di altri organismi, pubblici o privati, che ne abbiano fatta richiesta.

Il Ministro: TANASSI.

ORILIA E MATTALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico del provveditore agli studi di Trento, dottor Pasquarelli, il quale ha pubblicamente ammesso, con dichiarazioni riportate dalla stampa locale il 4 e il 5 dicembre 1969, di aver richiesto il 28 novembre 1969 l'intervento della polizia per impedire una manifestazione di studenti delle scuole medie superiori locali sui problemi e sulle difficoltà che incontrano gli studenti pendolari per quanto riguarda mense, facilitazioni di studio e via dicendo.

L'intervento della polizia locale, rafforzata con contingenti particolarmente attrezzati provenienti da altre città, è avvenuto alle porte degli istituti ancora prima che la manifestazione avesse inizio ed è stato caratterizzato da forme di particolare e scientifica violenza che hanno provocato, come gli interroganti hanno potuto constatare di persona, vivissime reazioni tra gli studenti, i loro familiari e la parte più sensibile del corpo degli insegnanti, alcuni dei quali sono stati anche fatti oggetto, assieme agli studenti, delle violenze della polizia.

Anziché rendersi conto della validità delle richieste degli studenti e adoperarsi per risolvere i loro problemi intervenendo presso gli organi competenti, comuni, provincia e regione, il provveditore agli studi, con la sua iniziativa, ha finito per ottenere l'unico risultato di acuire il clima di tensione all'interno della scuola, a tutti i livelli, mentre i problemi rimangono e la loro soluzione non può prescindere dalla presenza e dalla volontà degli studenti che sono la parte maggiormente interessata. Ne è derivata una situazione particolarmente delicata oggi, con denunce a carico di numerosi studenti, mentre questi ultimi a loro volta hanno presentato denunce nei confronti della polizia.

Va aggiunto che il medesimo provveditore, in occasione dello sciopero dei professori del 3 dicembre 1969, a precise richieste sulla applicazione nella provincia di Trento della circolare ministeriale n. 388, avanzategli direttamente in provveditorato da un folto gruppo di professori, ha risposto quanto segue, secondo notizie della stampa locale del 5 dicembre:

1) la circolare ministeriale riguardante lo sdoppiamento delle classi con un numero di alunni superiore a 25 non ha valore tassativo, ma discrezionale e il provveditore procede agli sdoppiamenti soltanto qualora lo ritenga necessario;

2) pur essendo ammessa l'esistenza di classi con più di 25 alunni non si è proceduto allo sdoppiamento perché esistono ancora 173 cattedre di lettere vacanti, perché occorre assicurare la continuità didattica e perché i presidi non segnalano tale necessità.

Da tutto quanto è stato esposto risulta chiaro che al provveditorato agli studi di Trento manca la volontà di porre rimedio ai gravi problemi in cui si dibattono attualmente le scuole che da esso dipendono e di esaminare doverosamente le richieste degli insegnanti e degli studenti. Se sia vero che vi sono

molte cattedre di lettere vacanti, che per altro verranno certamente coperte in breve tempo con professori provenienti da altre province, vi sono tuttavia nelle graduatorie provinciali numerosi insegnanti di applicazioni tecniche femminili, di educazione artistica, di educazione musicale e di lingue che nella situazione attuale rimangono senza posto, mentre lo sdoppiamento delle classi avrebbe permesso di occupare per lo meno parte di costoro. Inoltre, non si possono accampare motivi di continuità didattica solo quando fa comodo, mentre da anni nelle scuole si cambiano e si spostano insegnanti con frequenza e facilità veramente eccessive. Né certo si va incontro alle esigenze e alle necessità degli studenti che protestano proponendo come unico rimedio le manganellate della polizia. (4-09614)

RISPOSTA. — Si premette che in occasione degli scioperi nazionali dell'autunno 1969 si erano verificati vari incidenti, anche gravi, davanti agli istituti e licei di Trento, Rovereto e Riva, tra gruppi di studenti ed insegnanti i quali intendevano esercitare il loro diritto di lavoro e gruppi di partecipanti allo sciopero stesso, composti da studenti della facoltà di sociologia in prevalenza, i quali cercavano di opporre resistenza.

Incidenti analoghi si erano verificati anche in occasioni precedenti e tutte le volte i presidi avevano rappresentato al competente provveditore agli studi la necessità che venisse assicurata in simili situazioni la presenza davanti agli istituti di agenti delle forze dell'ordine.

Il provveditore stesso, ha ritenuto quindi di dover intervenire presso le autorità competenti quando, il 26 novembre 1969, venne a sapere che alcuni gruppi studenteschi intendevano promuovere per il giorno 28 successivo una dimostrazione motivata dal disagio degli studenti pendolari, per la scarsità di attrezzature adeguate (casa dello studente, mense, ecc.).

L'intervento, naturalmente, si riferiva alla esigenza che venissero evitati quegli incidenti che erano stati lamentati in situazioni precedenti e venisse garantito così il diritto di lavoro agli studenti ed insegnanti che intendevano esercitarlo liberamente.

Si precisa che perfettamente conforme a tale atteggiamento — il che risulta dall'articolo pubblicato dal quotidiano *L'Adige* del giorno 5 novembre 1969 — è stata la dichiarazione resa dalla stampa dal suddetto provveditore agli studi.

Per quanto riguarda poi la natura del problema che aveva determinato la manifestazione in questione e l'interessamento in proposito, da parte dell'ufficio scolastico provinciale, si fa presente che il provveditore agli studi aveva partecipato personalmente già nel decorso anno scolastico ad una assemblea generale degli studenti dell'istituto tecnico industriale di Trento per i problemi degli studenti pendolari, numerosi in quell'istituto, e si era fatto interprete delle loro esigenze presso gli organi competenti provinciali e comunali, fino a proporre, in via personale, che lo stanziamento (un miliardo e mezzo) assegnato a Trento per una opera che ricordi il cinquantenario della Vittoria fosse destinato alla costruzione di una moderna casa dello studente, di cui la città è carente.

Lo stesso funzionario, il giorno 5 dicembre 1969, ha tenuto, inoltre, una riunione con tutti i presidi e con la partecipazione dell'assessore provinciale all'istruzione e con il capo ufficio dell'assessorato, per un esame approfondito del problema e per la definizione dei criteri di distribuzione dei 18 milioni e mezzo che la provincia ha destinato alle mense studentesche.

Per quanto riguarda l'applicazione in provincia di Trento della circolare ministeriale del 17 novembre 1969, n. 388, sul reperimento di posti per la nomina di insegnanti incaricati a tempo indeterminato, si fa presente che, già prima della circolare medesima erano stati nominati tutti gli abilitati ed anche tutti i laureati di lettere per tutte le relative graduatorie ed erano avanzate 173 cattedre di lettere per la scuola media. Erano stati nominati tutti gli abilitati di matematica, e, per quanto riguarda i laureati (424) era stata già disposta la nomina di quasi tutti gli aspiranti. Erano stati anche nominati tutti gli abilitati di lingua tedesca ed anche tutti i laureati in questa lingua, il cui insegnamento è prevalente nelle scuole trentine (circa l'80 per cento). Restavano ancora da conferire 7 cattedre di tedesco.

La provincia di Trento, quindi, ai fini dell'applicazione della suddetta circolare, si trovava in condizioni diverse da quelle delle province dove si erano verificate riduzioni nelle possibilità di occupazione dei docenti non di ruolo.

In realtà, invece, rispetto all'anno precedente, e relativamente agli insegnamenti indicati sopra, si sono verificati incrementi di nomine: la circolare suddetta, quindi — che subordinava gli eventuali sdoppiamenti ad una

valutazione oggettiva della situazione — non avrebbe potuto trovare una applicazione corrispondente alle finalità per cui era stata diramata.

Si fa presente comunque che lo stesso provveditore agli studi non ha mancato di interpellare i presidi; da nessuno tuttavia ha avuto indicazioni diverse, anzi da tutti è stato ribadito che la situazione dei posti e delle nomine in provincia di Trento non consentiva di ritenere applicabile la circolare ministeriale suddetta.

Per quanto riguarda la situazione degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili e degli insegnanti di educazione artistica cui si riferiscono gli interroganti, si precisa che non si sono verificate nella provincia di Trento diminuzioni di possibilità di nomina (sono state infatti nominate tutte le abilitate di applicazioni tecniche femminili, più altre nove non abilitate su 53; sono stati nominati 76 insegnanti di applicazioni tecniche maschili su 162; sono stati nominati 105 insegnanti abilitati di educazione artistica su 173; i non abilitati sono 112); nessun beneficio o quasi sarebbe derivato a tali categorie di insegnanti da eventuali sdoppiamenti. Dato infatti lo scarso numero di ore di insegnamento di queste materie, le poche ore in più che eventuali sdoppiamenti avessero rese disponibili, prevedibilmente avrebbero dovuto essere assegnate per completamento di orario agli insegnanti già nominati.

Non sono stati ravvisati quindi elementi tali da giustificare il richiesto intervento ministeriale.

Il Ministro: MISASI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso gli istituti finanziari abilitati alla concessione del credito peschereccio perché l'erogazione avvenga rapidamente eliminando i dannosi ritardi che attualmente subiscono le pratiche relative aggravando la situazione del settore peschereccio già abbastanza in difficoltà.

(3-02709, già orale)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile, presso il quale è istituito il Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio previsto dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1457, e 28 marzo 1968, n. 479, con circolare del 5 marzo 1969 ha invitato tutti gli istituti di credito abilitati all'esercizio del cre-

dito peschereccio ad istruire con la massima sollecitudine le predette richieste di finanziamento.

In relazione a tale invito, gli istituti di credito hanno di molto accelerato l'istruttoria delle pratiche che vengono poi sottoposte allo esame del comitato interministeriale dei finanziamenti per le deliberazioni di competenza.

Il comitato, che si riunisce presso questo Ministero, ha approvato nell'ultimo trimestre del 1969, n. 74 operazioni per lire 850 milioni circa, esauendo con ciò le anticipazioni allora in essere a favore degli istituti di credito.

A seguito del recente perfezionamento del provvedimento di concessione di nuove anticipazioni agli istituti gestori, il comitato, nella riunione del 12 giugno 1970, ha autorizzato ulteriori finanziamenti per l'importo complessivo di circa 560 milioni di lire.

Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.

PISICCHIO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano di intervenire, con ogni possibile urgenza, per eliminare le cause che hanno dato origine allo sciopero attualmente in atto presso lo stabilimento di Bari della UCCI (Unione cartaria e cartotecnica italiana società per azioni) — commissionaria dell'Istituto poligrafico dello Stato — con la previsione che la situazione si aggravi per l'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze.

Occorre ricordare che detto stabilimento, creato per affiancare la cartiera di Foggia dell'Istituto poligrafico dello Stato, per sette anni ha lavorato esclusivamente la carta di produzione di detta cartiera. Solo l'immediata ripresa degli invii di carta da allestire — così come ripetutamente e incondizionatamente proposto dalla UCCI all'Istituto poligrafico dello Stato — consentirebbe la revoca dei licenziamenti ed eviterebbe la chiusura dello stabilimento UCCI di Bari, tanto più che risulta all'interrogante siano giacenti presso la cartiera di Foggia rilevanti quantitativi di carte in bobine che, se inviati prontamente allo stabilimento UCCI di Bari per l'allestimento, permetterebbero allo stesso la ripresa dell'attività produttiva. Non pare all'interrogante che a ciò osti la vertenza in atto fra la UCCI e l'Istituto poligrafico dello Stato circa il contratto di commissione disdetto dall'Istituto, mentre ritiene che il rinnovo dello stesso possa assicurare per il futuro la continuità del lavoro alle maestranze dello stabilimento UCCI di Bari.

(4-02012)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

RISPOSTA. — Lo stabilimento della Unione cartaria e cartotecnica italiana di Foggia è sorto per esigenze e per iniziativa della stessa Unione e non già per affiancare la cartiera dell'Istituto poligrafico dello Stato della stessa città.

Premesso ciò, si ritiene che la responsabilità della segnalata situazione possa essere fatta risalire alla stessa UCCI. Infatti, oltre a cessare di dare applicazione al contratto di commissione stipulato con l'Istituto poligrafico dello Stato, contratto del quale era prevista la scadenza per il 31 dicembre 1968, salvo rinnovo, l'UCCI ha citato in giudizio il predetto istituto avanzando rivendicazioni per un ammontare di oltre un miliardo e mezzo di lire.

Tuttavia, il consiglio d'amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, in considerazione anche delle dannose ripercussioni della situazione nei confronti delle maestranze, non ha mancato di promuovere ulteriori contatti con la stessa UCCI per pervenire alla risoluzione della vertenza.

Purtroppo, l'Unione non ha ritenuto di aderire al rinnovo del contratto alle condizioni ritenute accettabili dal citato consiglio di amministrazione.

Pertanto, non resta che rimettersi alle risultanze del giudizio di cui sopra per il quale la difesa dell'Istituto poligrafico è stata assunta dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIETROMA.

PISTILLO, SPECCHIO, MASCOLO E GRAMMEGNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il consiglio di amministrazione della SAP (Società autolinee pugliesi) ha deciso la liquidazione di questa società entro il 24 maggio 1970. Questo significa, se risponde al vero la notizia, che dal 25 maggio, se non dovessero intervenire misure urgenti, 167 lavoratori si troverebbero senza lavoro, mentre circa 10 mila passeggeri al giorno si vedranno privi di idonei mezzi di trasporto.

Quali misure, in considerazione anche dello stato vivissimo di agitazione e di esasperazione dei lavoratori interessati, si intendano prendere, tenendo conto che i lavoratori, attraverso le loro organizzazioni sindacali, hanno richiesto il passaggio all'INT del servizio finora coperto dalla SAP, in considerazione anche del fatto che qualunque altra soluzione privatistica o frazionata dei servizi

potrebbe soltanto essere la premessa per nuovi fatti come questo, di cui alla presente interrogazione. (4-12169)

RISPOSTA. — A seguito della decisione del liquidatore della SAP di interrompere l'attività della società a partire dal 24 maggio 1970 sono state immediatamente interpellate le altre aziende concessionarie di autoservizi nella zona, per un loro eventuale subentro nell'esercizio dei servizi già affidati alla SAP.

Di fronte comunque alla manifestata indisponibilità delle ditte interpellate, l'unica soluzione atta a scongiurare l'interruzione di numerose ed importanti comunicazioni nella regione pugliese e le gravi conseguenze nel piano occupazionale per il personale impiegato, è apparsa quella di affidare in via di emergenza i servizi in questione alla gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane. azienda questa che, per organizzazione ed attrezzature, è in grado di offrire concrete garanzie nel regolare svolgimento dei servizi.

Per altro, dato il carattere di temporaneità ed eccezionalità del provvedimento, non si mancherà di adottare quanto prima le necessarie misure per normalizzare la situazione al fine di assicurare la continuità dei servizi e di garantire l'occupazione dei lavoratori addetti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intendano disporre con l'urgenza e la gravità che il caso richiede una inchiesta, ognuno per la parte di competenza, sugli illeciti che sta commettendo il sindaco di San Rufo (Salerno) scrivendo diverse persone inesistenti nel comune predetto, nel registro di popolazione al fine di iscriverle nelle liste elettorali. (4-11861)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dalla prefettura di Salerno in ordine alle pratiche migratorie ed ai fascicoli elettorali del comune di San Rufo, le persone iscritte nelle liste elettorali, con verbale del 23 aprile 1970, n. 6 della commissione elettorale comunale, sono complessivamente otto.

Tali iscrizioni sono state operate nel quadro di una revisione straordinaria delle liste elettorali, a norma dell'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, a seguito di regolari pratiche migratorie.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere se intenda ordinare al sindaco di Prignano Cilento (Salerno) di adempiere ai suoi doveri d'ufficio in ordine alla richiesta avanzata dalla cooperativa agricola Prignano Cilento (Salerno) che ha sollecitato, inutilmente, già da mesi un attestato da cui si evinca il numero dei nuclei familiari che beneficerebbero di una costruenda strada interpodereale.

L'atteggiamento del sindaco, di parte politica avversa, tende unicamente a far decadere, per perenzione di termini, i contadini della zona, dal beneficio del contributo dello Stato.

Gli agricoltori hanno l'unico demerito di non militare nel partito politico del sindaco, oltre alla evidente colpa di avere dato vita ad una iniziativa che allieverebbe i loro gravosi disagi.

Della questione si è già occupata la stampa ed è a conoscenza degli uffici preposti.
(4-11901)

RISPOSTA. — La società cooperativa agricola Prignalento, con sede in Prignano Cilento, produsse istanza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura diretta ad ottenere il contributo statale in applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ampliamento della strada interpodereale Prignano-fiume Alento.

A corredo dell'istanza predetta l'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha chiesto un certificato comunale attestante che la strada interpodereale di che trattasi è al servizio di una pluralità di aziende ed interessa una popolazione non inferiore a numero cento abitanti residenti in un raggio superiore ad un chilometro.

La richiesta del presidente della cooperativa del 1° dicembre 1969 intesa ad ottenere la documentazione in questione non è stata accolta da parte del sindaco di Prignano.

Difatti l'autorità comunale in parola, con atto notificato il 21 marzo al signor Alfano Michele in qualità di presidente della cooperativa agricola Prignalento, rilevava che il certificato richiesto non rientra tra quegli atti di cui è consentito al sindaco il rilascio ai sensi dell'articolo 151, n. 8, del testo unico della legge comunale e provinciale del 2 marzo 1915, n. 148, precisando che le attestazioni contemplate nel predetto articolo sono soltanto quelle di carattere amministrativo previste specificatamente dalle leggi e dai regolamenti e concernenti situazioni che risultano dai registri anagrafici o da altri atti e documenti in possesso del comune, essendo comunque

escluse quelle certificazioni che possono riguardare fatti o circostanze di cui il sindaco non ha o non può avere conoscenza.

Tuttavia, il sindaco, per poter venire incontro alla domanda della cooperativa, ha fatto svolgere opportuni accertamenti.

Sulla scorta degli elementi e dati raccolti o forniti dagli interessati intesi ad accertare le aziende insediate nella zona sinistra della strada ed il numero degli abitanti ivi residenti, il sindaco ha ritenuto di non essere stato messo in condizione di poter rilasciare la certificazione richiesta e, pertanto, ha invitato la cooperativa a fornire più idonea documentazione fra cui un estratto di mappa e di catasto delle aziende interessate alla costruzione dell'opera ed una planimetria generale dalla quale dovranno risultare il tracciato della progettata strada e le altre strade esistenti che servano i fondi.

Ha anche invitato la cooperativa a modificare il percorso di tracciato della strada perché all'inizio risulta segnato nel perimetro del centro urbano approvato dal consiglio comunale, su parere favorevole della sezione urbanistica.

La prefettura di Salerno, che non ha mancato di seguire attentamente gli sviluppi della questione, ha ulteriormente sollecitato il sindaco a svolgere ogni possibile interessamento per una sollecita definizione della pratica.

Il Ministro: RESTIVO.

QUERCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il consiglio comunale di Arce (Frosinone) nella seduta straordinaria del 22 aprile 1970, ha approvato una delibera relativa alla delimitazione dei centri urbani, senza mettere gli atti a disposizione dei consiglieri nelle 24 ore antecedenti la seduta, violando quando stabilito nell'articolo 278 del testo unico della legge comunale e provinciale regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Tale violazione di procedura è ancora più grave quando si consideri — così come anche pubblicato dalla stampa — che detta delibera favorisce illecite speculazioni edilizie e compromette gli interessi della cittadinanza.

L'interrogante chiede al ministro se intenda intervenire per evitare questa grave violazione.
(4-12039)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Arce, con deliberazione del 22 aprile 1970, n. 33, ha provveduto alla perimetrazione dei centri

abitati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Avverso detta deliberazione sono pervenuti alla prefettura di Frosinone esposti di alcuni cittadini, con i quali — eccettuata preliminarmente la illegittimità della deliberazione medesima per non essere stati depositati tutti gli atti relativi alla proposta 24 ore prima della seduta — si censura la perimetrazione adottata, in quanto ritenuta non conforme ai criteri stabiliti dalle norme vigenti e diretta a favorire speculazioni edilizie.

Per quanto attiene alla questione pregiudiziale di legittimità accennata dall'interrogante, risulta dagli atti che l'argomento di che trattasi venne, in data 21 aprile 1970, aggiunto all'ordine del giorno già notificato per la seduta consiliare del 22 aprile, e ne fu dato avviso, nella stessa data del 21 aprile, ai singoli consiglieri comunali. Ciò avvenne in considerazione dell'urgenza di provvedere su detto argomento, soprattutto nella considerazione della imminente *vacatio* del consiglio comunale — iniziata, com'è noto, il 23 maggio 1970 — che non avrebbe consentito di trattare l'argomento stesso in altra prossima seduta.

Per quanto concerne il merito, l'atto deliberativo è stato rimesso dalla prefettura al provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ai fini di un preventivo parere da parte della competente sezione urbanistica.

Non appena in possesso di tutti gli elementi istruttori, la suddetta deliberazione sarà sottoposta alla giunta provinciale amministrativa che, quale organo competente in materia, la esaminerà sia nella legittimità sia nel merito.

Il Ministro: RESTIVO.

RICCIO. — *Ai Ministro dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per chiedere se finalmente abbiano deciso di costruire l'aeroporto internazionale nella zona del lago di Patria tra Gugliano e Pozzuoli.

(4-10644)

RISPOSTA. — Per la costruzione di un nuovo aeroporto in Campania furono a suo tempo interessati i competenti enti locali affinché presentassero proposte concrete in ordine alla zona ritenuta più idonea alla realizzazione dell'aeroporto stesso, tenendo conto delle esigenze dei vari piani regolatori urbanistici.

Solamente in data 17 aprile 1970 l'amministrazione provinciale di Napoli ha rimesso uno studio preliminare per la scelta dell'ubi-

cazione dell'aeroporto ed il relativo progetto di massima.

I suddetti elaborati sono attualmente allo esame dei competenti uffici tecnici di questo Ministero e saranno quanto prima trasmessi agli altri Ministeri interessati per il parere di competenza.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

ROBERTI, PAZZAGLIA E CARADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per chiedere quali provvedimenti intendano promuovere nei confronti dei responsabili, dirigenti ed agenti, delle aziende municipalizzate ATAC e STEFER di Roma, presso le quali si sono verificati atti di intimidazione e coercizione a danno dei lavoratori iscritti al sindacato CISNAL, atti culminati in una sanzione disciplinare nei riguardi del signor Saverio Gagliardi, bigliettaio in servizio alla rimessa Capannelle, per il fatto che questi, in obbedienza alla decisione democraticamente presa dal proprio sindacato, decisione notificata regolarmente alla STEFER, ha partecipato ad uno sciopero della categoria indetto per i giorni 22 e 23 dicembre 1969.

Per conoscere in qual modo vogliano porre termine alle minacce che dirigenti responsabili dell'ATAC e della STEFER pronunciano verso lavoratori iscritti alla CISNAL, e solo verso di essi, che, avvalendosi del diritto di sciopero, si sono dovuti assentare dal servizio. (4-10848)

RISPOSTA. — L'ATAC — interpellata dalla amministrazione comunale capitolina — ha comunicato che i presunti atti di intimidazione segnalati dagli interroganti, sarebbero stati posti in essere soltanto nei confronti di un dipendente in occasione della manifestazione di sciopero indetta per il giorno 9 gennaio 1970, per la quale le modalità di svolgimento stabilite dalla CISNAL erano differenti da quelle delle organizzazioni sindacali maggioritarie.

Con tali presunte intimidazioni si sarebbe preteso che l'agente osservasse le modalità fissate dalle predette organizzazioni sindacali maggioritarie, minacciando, in caso contrario, di far operare la detrazione sulla retribuzione in rapporto a queste ultime modalità e non a quelle della CISNAL.

La direzione dell'ATAC ha, per altro, recisamente negato di essere intervenuta nei

confronti del predetto dipendente, al quale la detrazione della retribuzione è stata operata tenendo conto della effettiva astensione dal lavoro in relazione alle modalità dello sciopero fissate dalla CISNAL.

Si precisa, inoltre, che analoghi accertamenti sono stati fatti per gli altri sei scioperi effettuati nello stesso mese, con identici risultati.

Riguardo alla questione nei suoi aspetti generali, l'azienda ha dichiarato che non esiste alcuna direttiva intesa a creare le condizioni perché possano aver luogo atti di intimidazione o coercizione a danno dei propri dipendenti di qualsivoglia credo politico o tendenza sindacale, ma anche più semplicemente qualsiasi discriminazione che ponga gli uni in posizione di inferiorità rispetto agli altri.

Eventuali difformi atteggiamenti da parte di singoli dipendenti debbono essere considerati come atti del tutto personali, atti per altro che, ove per poco ineriscano ai doveri di comportamento del personale aziendale costituendone una violazione, sono perseguiti disciplinarmente a norma di regolamento.

La STEFER, da parte sua, ha assicurato che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato a carico del signor Saverio Gagliardi, bigliettaio presso la rimessa Capanelle, nella circostanza della manifestazione di sciopero di 48 ore, proclamato dalla CISNAL per i giorni 22 e 23 dicembre 1969, e che nel caso segnalato si è proceduto, da parte del capo locale, ad una semplice contestazione di mancanza originata dalla riscontrata assenza dal servizio (fino a quel momento ingiustificato) da parte dell'agente.

Le giustificazioni successive prodotte dal medesimo agente hanno chiarito il caso, portando a conoscenza della società che lo sciopero proclamato dalla CISNAL prevedeva una astensione dal servizio protratto nel tempo in misura maggiore rispetto a quella proclamata dalle altre organizzazioni sindacali, per cui la contestazione è stata annullata e non ha avuto quindi alcun seguito disciplinare.

Circa l'ultimo punto dell'interrogazione la STEFER ha formalmente assicurato che, in nessuna circostanza, i dirigenti responsabili della società hanno mai pronunciato minacce di alcun genere verso lavoratori iscritti alla CISNAL (o più generalmente verso altri lavoratori) i quali, avvalendosi del diritto di sciopero, si sono assentati dal servizio, confermando esplicitamente che i rapporti tra la direzione della società e tutte le organizzazioni

sindacali, ivi compresa la CISNAL, sono sempre improntati alla più serena obiettività ed imparzialità, nel pieno riconoscimento della funzione di rappresentanza espletata da tutte le organizzazioni sindacali.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che i comandi territoriali dell'esercito, in specie quelli della Sicilia, rifiutano di conoscere integralmente valide le promozioni conferite per effetto della legge 25 giugno 1969, n. 334.

Nel caso affermativo si gradirebbe altresì conoscere se sia opportuno e urgente dare, da parte di codesto Ministero, disposizioni perché, previa esibizione del documento ministeriale, col quale viene data comunicazione agli interessati della promozione onorifica conferita, sia indicato il nuovo grado conseguito dagli ufficiali e sottufficiali, per il rilascio delle tessere di riconoscimento modello AT e BT-le quali, come è ovvio, debbono rispondere a verità e perciò essere riferite al nuovo grado degli intestatari, anche se esso non sia stato ancora, per deplorabile lentezza di carattere burocratico, annotato a matricola. (4-11906)

RISPOSTA. — Sono state impartite disposizioni ai comandi periferici perché le promozioni onorifiche concesse ai combattenti della prima guerra mondiale formino oggetto di variazioni matricolari e di pubblicazione sui bollettini ed annuari delle forze armate.

Il Ministro: TANASSI.

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, stabilisce che l'ammissione all'eventuale dispensa dall'assolvimento dell'obbligo della ferma di leva, ai sensi del primo comma dell'articolo 91 del succitato decreto presidenziale, è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore ai 40 anni, abbia fruito di benefici di riduzione o dispensa;

2) la sopraccitata condizione ostativa non può essere estesa al secondo comma dell'articolo 91 e cioè a quei titoli di eventuale dispensa, che il ministro della difesa determina di volta in volta in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, quale il titolo di

ammogliato con prole, in particolari condizioni di bisogno di famiglia;

3) in occasione della chiamata alla leva della classe 1949, in ossequio al disposto della legge, furono ammessi al godimento del beneficio dell'eventuale dispensa gli ammogliati con prole, limitatamente ai casi in cui con la partenza alle armi del giovane, la famiglia si fosse venuta a trovare priva dei necessari mezzi di sussistenza, a prescindere dal fatto che nella famiglia di origine del giovane vi fossero stati fratelli, che avessero fruito o meno di benefici di riduzione o dispensa — se ritenga opportuno ed equo che anche i giovani, ammogliati con prole in condizioni di particolare bisogno, interessati alle chiamate alle armi dei contingenti 1970, possano fruire del beneficio dell'eventuale dispensa al pari di quelli appartenenti alle classi 1949 e precedenti, senza per altro tener conto delle condizioni ostative, che costituiscono una remora, in contrasto con lo spirito della legge, ispirata essenzialmente a principi sociali ed economici.

(4-12321)

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, conferisce al ministro della difesa la facoltà di aggiungere, a quelli indicati nel primo comma dell'articolo stesso, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Tale facoltà include implicitamente anche quella di stabilire limiti e condizioni per la ammissione al beneficio, in relazione alle prioritarie esigenze della Difesa.

Con la chiamata alle armi del 1970, essendosi aggravata la già precaria situazione dei contingenti da avviare alle armi determinata, oltre che dal minor numero dei nati, proprio dai numerosi titoli di dispensa, è stato necessario apportare alcune restrizioni alla concessione del beneficio.

Pertanto, pur essendo stati aggiunti taluni titoli di dispensa per venire incontro ai giovani in particolari situazioni, è stata circoscritta l'applicazione dei titoli stessi, disponendo la esclusione dal beneficio — al pari di quanto stabilito dall'articolo 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica per i titoli previsti dal primo comma dell'articolo 91 — degli iscritti che hanno un fratello di età inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o di dispensa della ferma di leva.

Il Ministro: TANASSI.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di fatto esistente all'interno della succursale dell'istituto magistrale Raffaello Lambruschini di Genova Sampierdarena, dove ricorrenti minure punitive vengono esercitate nei confronti di alcuni studenti che chiedono la sperimentazione di nuove forme didattiche e una maggiore democrazia interna nelle scuole democratiche, al fine evidente di stroncare le proteste, eliminare il dialogo che alcuni insegnanti avevano intrapreso con gli allievi e di dividere questi ultimi in forme manichee.

Se in particolare sia a conoscenza del grave provvedimento di sospensione dalle lezioni, sino al termine dell'anno scolastico, di uno studente, per aver dato lettura di un documento elaborato dall'assemblea degli studenti, in cui erano contenute le seguenti parole: « di un preside come lei non sappiamo cosa farcene » evidentemente prive di qualsiasi intento offensivo perché esprimono un giudizio sull'operato di questo preside che, sebbene per ragioni probabilmente legittime, trascura l'attività di questa succursale recandosi colà raramente e che in ogni modo derivando da una elaborazione collettiva non potevano comunque essere attribuite, se non strumentalmente, alla responsabilità del singolo.

Se ritenga che la scuola, nel momento in cui adotta nei confronti dei propri allievi provvedimenti di tale gravità (tanto più in una delegazione prettamente popolare dove i giovani studiano con gravi sacrifici dei genitori per le loro particolari condizioni economiche e in un momento in cui in Italia siamo in attesa della tanto sospirata riforma per giungere ad una scuola non di classe come fino ad oggi è stato), non rinunci al proprio mandato istituzionale che non è quello di punire, ma quello, di educare secondo principi stabili nella coscienza popolare e riaffermati dalla lotta di liberazione e dalla Carta costituzionale; rinunci tanto più grave se dovuta ad una falsa e strumentale interpretazione di fatti e soprattutto di principi quali quello di autorità che stanno perdendo nella realtà sociale ogni incidenza.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per ridimensionare questo grave stato di cose, in particolare attraverso l'eliminazione dei provvedimenti punitivi al fine di restituire agli studenti e alle loro famiglie quella serenità necessaria per rendere proficuo il loro lavoro.

(4-11141)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

RISPOSTA. — Non risulta che presso l'istituto magistrale Raffaello Lambruschini di Genova Sampierdarena vengano adottate ricorrenti sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni; risultano invece inflitte due punizioni, una dal consiglio dei professori della quarta sezione *G* della succursale di Sampierdarena e l'altra dal collegio dei professori.

Per quanto concerne la prima punizione si fa presente che il 12 febbraio 1970 un gruppo di alunni della classe quarta *G* hanno aggredito, durante l'intervallo delle ore 12,20, nel salone della scuola, un gruppo di allieve che non condividevano le loro idee, ingiuriandole e percuotendole.

Sulla base di denuncia di alcuni genitori delle alunne aggredite e dei rapporti di alcuni professori della classe quarta *G* il consiglio dei docenti della anzidetta classe, nelle riunioni del 15 febbraio 1970, ha inflitto la punizione disciplinare della sospensione di cinque giorni a 12 alunni, e ad altri tre (Zunino Claudio, Malombra Giancarlo e Martinelli Giuseppe), che maggiormente si erano « distinti » nell'azione aggressiva contro le compagne, ha inflitto la punizione disciplinare di giorni 15 di sospensione.

Tali punizioni, deliberate in applicazione dell'articolo 20 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono state votate a rilevante maggioranza dai presenti al consiglio dei professori.

Si precisa inoltre che per i fatti in questione a carico dei tre giovani ai quali è stata erogata la punizione della sospensione dalle lezioni per giorni 15 (lettera *d*) dell'articolo 20 del regio decreto) è stata sporta denuncia da parte dei genitori delle alunne aggredite con conseguente istruttoria formale — su richiesta della Procura della Repubblica di Genova — in ordine al reato di tentata violenza privata, aggravata dal numero delle persone, a sensi degli articoli 56, 610, 339 del codice penale.

Si fa presente, poi, che dati i fatti predetti e consideratane la gravità, il provveditore agli studi di Genova non ha ritenuto di poter accogliere i ricorsi prodotti dai genitori degli alunni avverso la punizione inflitta.

Per quanto concerne la seconda punizione, quella comminata dal collegio dei professori all'alunno Antonio Demuro, anche esso della classe quarta *G* della succursale di Sampierdarena dell'istituto magistrale Lambruschini, si fa presente quanto segue. Il 17 febbraio 1970 il preside del più volte citato istituto si è recato nella succursale di Sampierdarena. Nel corso di una assemblea non autorizzata,

tenutasi in forma tumultuosa, l'alunno Demuro, che faceva parte del gruppo sospeso dalle lezioni per cinque giorni, ha letto un comunicato, da inviare al provveditore agli studi, secondo il quale l'assemblea aveva deciso la adozione di compiti in classe collettivi, i collettivi di lavoro e l'obbligo per il preside di recarsi tre volte alla settimana alla succursale di Sampierdarena. Quando gli si sono raccolti intorno circa 150 compagni il Demuro si è rivolto al preside, presenti tre professori, e lo ha apostrofato con queste parole: « noi di un preside come lei non sappiamo che farene ! ».

Per tale fatto, che non è configurabile come un giudizio sull'attività del preside, ma ne ha costituito oltraggio, il collegio plenario dei professori, nella seduta del 19 febbraio 1970, ha inflitto all'alunno la punizione disciplinare di cui alla lettera *f*) dell'articolo 20 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, vigente in materia.

Dato il comportamento predetto, il competente provveditore agli studi non ha ritenuto di poter accogliere il ricorso prodotto dalla madre dell'alunno Demuro, avverso la sanzione predetta.

Si fa presente, tuttavia, che il Ministero della pubblica istruzione ha considerato che la sanzione medesima — la quale ai sensi del regio decreto n. 653 citato, comporta la esclusione dalla sessione di primo esame — avrebbe determinato, con la nuova disciplina degli esami prevista dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 — la perdita dell'anno scolastico.

Conseguentemente il Ministero stesso ha precisato al provveditore agli studi che la sanzione in parola non produce la perdita dell'anno scolastico e consente quindi all'alunno interessato di sostenere gli esami finali in qualità di privatista.

Premesso quanto sopra e considerata la definitività delle decisioni adottate dal provveditore agli studi sui ricorsi presentati avverso le punizioni predette, non sono stati ravvisati fatti tali da giustificare il richiesto intervento ministeriale.

Il Ministro: MISASI.

SERRENTINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo cui è stata programmata la creazione di una nuova acciaieria nel Friuli. In caso affermativo si chiede in base a quali criteri economici, d'ordine settoriale e generale, sia stata effettuata la scelta e se la iniziativa sia stata sottoposta al preventivo pa-

rere del CIPE, in conformità del programma di sviluppo economico. Particolarmente si chiede quale connessione abbia, con le attuali dimensioni strutturali del settore, la creazione di questo tipo di impresa considerato che la produzione nazionale è superiore alle concrete possibilità di assorbimento da parte del mercato nazionale.

A tale riguardo, la succitata notizia ha destato viva preoccupazione fra le categorie interessate alla produzione di vergella e dei suoi derivati nella zona di Lecco, dove l'attività metallurgica è preminente e da tempo attraversa un periodo di crisi dovuta ad un supero di produzione, con conseguente instabilità del livello occupazionale. (4-04814)

RISPOSTA. — Non risulta che sia stata programmata nel Friuli ed in particolare nella area agevolata di Maniago, facente parte del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine (ora Pordenone), alcuna nuova acciaieria.

Stante al contenuto dell'interrogazione è da ritenere che probabilmente l'interrogante voglia riferirsi alla provincia di Belluno, in cui, in attuazione a quanto disposto dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, è stata prevista la realizzazione di un impianto elettro-siderurgico nell'ambito dell'area agevolata di Longarone del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, di una industria cioè idonea a sviluppare attività secondarie ad alto livello occupazionale.

L'iniziativa è stata sottoposta, in conformità del programma di sviluppo economico, all'esame preventivo del CIPE, il quale si è espresso favorevolmente per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge precipitata per il Vajont, limitatamente alla prima fase della stessa per la quale è stato previsto un investimento di circa 13 miliardi.

La gradualità di attuazione dell'iniziativa dovrebbe consentire che siano evitati punti di tensione per le altre aziende del ramo, tenuto anche conto dello sviluppo costante della domanda di prodotti siderurgici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'aggiornamento delle retribuizio-

ni per i direttori ed i collaboratori dei giochi sportivi nelle scuole, l'aumento delle ore dedicate settimanalmente a tali giochi, l'obbligatorietà del versamento della quota per l'assicurazione e per il gioco sportivo, così come ripetutamente chiesto dagli insegnanti di educazione fisica, anche in relazione ai progetti di addossare a tali insegnanti l'onere della preparazione dei giochi della gioventù.

(4-09523)

RISPOSTA. — Anche il Ministero della pubblica istruzione è dell'avviso che il compenso ai direttori ed ai collaboratori tecnici dei gruppi sportivi — attualmente erogato sulla base dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in ragione di un trentaseiesimo dello stipendio, non sia adeguato, considerato soprattutto l'impegno richiesto agli insegnanti per lo svolgimento delle esercitazioni complementari per la pratica sportiva, non certo inferiore a quello necessario per l'insegnamento normale.

Per ovviare a tale stato di cose che, oltre a suscitare lamentele da parte degli interessati, non facilita lo svolgimento della pratica sportiva, è stato predisposto, di concerto col Ministero del tesoro, uno schema di disegno di legge, con il fine di migliorare i compensi medesimi.

Detto disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 1970 e presentato alla Camera dei deputati il 10 febbraio (atto della Camera n. 2337).

Nell'auspicio che il disegno di legge medesimo possa ottenere la sua approvazione parlamentare prima possibile, il Ministero della pubblica istruzione nel frattempo, fin dal 18 dicembre 1969 ha indicato i criteri necessari ad uno sviluppo dell'attività sportiva.

Circa l'assicurazione infortuni — oltre ad essere stati elevati notevolmente i massimali di garanzia — nell'intento di dare serenità ad alunni e docenti, sono state impartite istruzioni perché l'attuazione della previdenza assuma un carattere di generalità nell'interesse della scuola, degli alunni e dei docenti stessi. Al medesimo tempo, sono state prese concrete iniziative per giungere alla formulazione di un'adeguata norma legislativa per l'assicurazione obbligatoria.

Il Ministro: MISASI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'urgente immissione nei ruoli

degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo e con una certa anzianità di servizio dei licei artistici di Ravenna e Verona, che hanno cessato di esistere a seguito delle istituzioni nelle località di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo.

Il provvedimento si rende indispensabile per ragioni di giustizia e per conservare un patrimonio docente altamente qualificato.

(4-11010)

RISPOSTA. — In considerazione anche delle aspirazioni degli insegnanti dei licei artistici legalmente riconosciuti di Ravenna e Verona — che hanno cessato di funzionare per effetto della istituzione *in loco* di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo — il Ministero della pubblica istruzione ha espresso avviso favorevole sulla apposita proposta di legge (atto Camera dei deputati n. 1475) di iniziativa dell'interrogante e dei deputati Zaccagnini e Gunnella, proponendone le opportune modifiche nel senso di tener conto non solo delle aspirazioni degli insegnanti non di ruolo, ma anche di quelli di ruolo, ai fini di una loro immissione nei ruoli statali.

Il Ministro: MISASI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'aumento da lire 5 a lire 15 al chilogrammo del diritto relativo al movimento delle merci in tutti gli aerodromi nazionali (decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 ottobre 1969, n. 272) danneggia notevolmente le nostre esportazioni di primizie ortofrutticole, non rendendone competitivi i prezzi rispetto ad altre nazioni mediterranee.

L'interrogante ha sottomano, al riguardo, la situazione dei fragoloni e di altra frutta romagnola potenzialmente spedibile dall'aeroporto di Forlì, nonché la situazione tariffaria particolarmente favorevole praticata da altri paesi, con l'evidente obiettivo di aiutare certe produzioni agricole pregiate e gli introiti valutari.

(4-11387)

RISPOSTA. — La legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, dispone, all'articolo 7, che per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile, da o per l'estero, è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

La determinazione della misura di tale diritto per ogni chilogrammo o frazione era stata fissata in lire 5 parecchi anni addietro, precisamente nel 1956, al fine di incrementare il trasporto aereo delle merci, all'epoca assai modesto.

In questi ultimi anni il volume di tali trasporti è notevolmente aumentato causando un considerevole appesantimento dei costi di gestione dei servizi aeroportuali.

Tale situazione ha reso inevitabile il disposto aumento dei diritti in questione da lire 5 a lire 15 per ogni chilogrammo di merce.

Non si ritiene per altro possibile proporre riduzioni per alcune categorie di merci, riduzioni che inevitabilmente sarebbero richieste da altre categorie di utenti e che, se accolte, vanificherebbero praticamente il provvedimento adottato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come intenda concorrere a migliorare e rafforzare i servizi sociali delle amministrazioni in materia di adozioni.

L'interrogante sottolinea l'assurdità dello attuale stato di cose che vede le pubbliche amministrazioni interessate spendere decine di miliardi annui per il mantenimento degli esposti, i quali non vengono consegnati a famiglie che chiedono di adottarli per lacune funzionali attribuiti anche alla inadeguatezza dei servizi delle amministrazioni locali. E ciò a prescindere dagli aspetti affettivi, che non si intende affatto porre su di un piano secondario.

(4-11388)

RISPOSTA. — I problemi originati dall'applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, — che riguarda tutti i bambini di età inferiore agli anni otto, per i quali sussista lo stato di abbandono e qualunque sia il loro stato giuridico: legittimi, illegittimi, riconosciuti, ecc. — oltre che rientrare nella sfera di competenza di questo Ministero interessano, soprattutto, il dicastero di grazia e giustizia.

Ora, le difficoltà insorte in proposito attonano in particolar modo alle modalità di attuazione della legge stessa ed alla attribuzione di compiti.

Infatti, mentre viene sancita l'esclusiva competenza del tribunale per i minorenni in tutta la prassi per l'adozione speciale, la legge stessa non ha previsto alcun coordinamento con la legislazione assistenziale di specie, li-

mitandosi ad alcuni cenni sulla collaborazione da fornire agli organi giurisdizionali da parte di organi tecnici e di istituzioni specializzate, senza specificare quali organi ed istituzioni dovranno agire e la misura della loro azione. Si aggiunga che la nuova legge, nell'istituire un nuovo pubblico servizio, non ha contemporaneamente provveduto a coprirne il costo, mentre nessuna disposizione legislativa fa obbligo alle amministrazioni provinciali o agli altri enti di assumere personale specializzato da adibirsi ai servizi sociali nel quadro dei relativi provvedimenti di attuazione.

E' d'uopo rilevare, inoltre, che le amministrazioni provinciali in questi ultimi anni si sono trovate impegnate a migliorare sempre più l'assistenza all'infanzia illegittima, in relazione all'evolversi dei concetti assistenziali da attuare in tale settore nonché alle nuove idee sociali, ai progressi igienico-sanitari, in particolare a quelli della puericoltura.

In tal modo, i brefotrofi di una volta si sono trasformati, in numero considerevole, nei moderni istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia dove si è fatto sempre più ricorso, oltreché ai concetti assistenziali, a quelli sanitari, clinici e scientifici.

Ne è derivato un rilevantissimo sforzo finanziario, specie per quanto concerne le assunzioni di personale tecnico, sanitario e di assistenza sempre più qualificato, già previsto dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati ed esposti all'abbandono, e nel relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2322, anche per quanto si riferisce alle attrezzature per il controllo dello stato di salute e per la cura dei bambini ricoverati.

In tale quadro va collocata la richiesta per un ulteriore potenziamento dei servizi tecnici con la creazione di *equipages* specializzate di medici e di assistenti sociali in grado di portare avanti e definire, specialmente ora in vista dei problemi nascenti dal nuovo istituto dell'adozione speciale, le complesse indagini sulla madre, sul bambino e sui genitori adottanti.

Tali *equipages* esistono e sono funzionanti presso alcune più importanti amministrazioni provinciali, mentre in tutte le province, fornite di IPAI e di brefotrofi, prestano comunque servizio medico, pediatri, assistenti sanitarie e vigilatrici di infanzia.

Una assunzione obbligatoria e generalizzata di personale tecnico e di assistenza, sia sanitaria sia sociale, non può assolutamente non tener conto della necessità di reperire ido-

nee fonti di finanziamento, in relazione alle ben note situazioni finanziarie della stragrande maggioranza delle amministrazioni provinciali che continuano a manifestare in questi ultimi anni uno stato di gravissima deficiarietà e di indebitamento tale da compromettere il soddisfacimento delle principali pubbliche necessità.

Tuttavia, il Ministero dell'interno non ha mancato — nell'ambito dei compiti di vigilanza ad esso spettanti sugli istituti assistenziali che ricoverano minori — di richiamare reiteratamente l'attenzione dei prefetti (anche con apposite circolari) sulla necessità ed opportunità di invitare gli istituti pubblici e privati interessati ad una sollecita e scrupolosa osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Anche per quanto riguarda l'esigenza che gli istituti di ricovero dei minori dispongano di personale dotato di sufficiente preparazione professionale, il Ministero dell'interno ha impartito frequenti e rigorose direttive ai prefetti al fine di garantire, per quanto possibile, un'azione assistenziale adeguata ed efficace.

Il Ministro: RESTIVO.

SKERK E LIZZERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di atti vandalici a danno di monumenti e lapidi ai martiri antifascisti e caduti della Resistenza commessi a Trieste e circondario da parte di elementi fascisti e quali provvedimenti intenda prendere per punire i responsabili nonché prevenire per il futuro il ripetersi di queste azioni oltraggiose.

In occasione della ricorrenza del 25° anniversario della Resistenza i fascisti hanno imbrattato il cippo che nel parco della Rimembranza ricorda i caduti della guerra di liberazione. A Basovizza nei pressi di Trieste è stato danneggiato il monumento in ricordo di quattro martiri antifascisti sloveni condannati a morte dal famigerato tribunale speciale e fucilati in questa località da un plotone di esecuzione fascista. Inoltre ad Aurisina ed in qualche altra parte del circondario triestino questi profanatori hanno sporcato i muri di molti edifici con scritte offensive ed inneggianti al fascismo.

L'opinione pubblica, ed in particolare gli sloveni che maggiormente hanno sofferto sotto il fascismo, ha reagito con sdegno condannando aspramente queste azioni di vandalismo che offendono i profondi sentimenti di antifascismo e libertà delle nostre popolazioni.

(4-11891)

RISPOSTA. — In occasione del XXV anniversario della Resistenza gli organi di polizia non hanno mancato di attuare speciali misure di vigilanza in tutta la provincia di Trieste a tutela dei monumenti ai caduti della Resistenza.

Dato, però, il numero rilevante dei cippi e delle lapidi (circa 350) sorti nelle varie località, non si è potuto procedere a misure di vigilanza fissa; conseguentemente, la sorveglianza dei monumenti è stata effettuata mediante frequenti perlustrazioni ed ispezioni ad opera di pattuglie automontate.

Nonostante ciò, nella notte tra il 24 e 25 aprile 1970, in Trieste, ignoti vandali, operando evidentemente tra un pattugliamento e l'altro, imbrattavano, con vernice nera, il cippo eretto in memoria dei caduti della Resistenza nel parco della Rimembranza, mentre in Duino-Aurisina, sulle colonne della facciata del municipio e su altro stabile, tracciavano, pure con vernice nera, le scritte MSI e Rivoluzione.

L'azione teppistica veniva rilevata nel corso della stessa nottata dagli speciali servizi di pattugliamento automontato, sì che si poteva provvedere immediatamente alle operazioni di pulitura.

Inoltre nella notte del 28 aprile venivano parzialmente danneggiate le dediche del monumento eretto, in una zona isolata della frazione di Basovizza, in memoria di quattro antifascisti sloveni.

L'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata di tali atti; nel contempo gli organi di polizia hanno avviato, nel rispetto delle vigenti norme procedurali, attive ed accurate indagini, che sono tuttora in fase di svolgimento e di sviluppo, al fine di identificare i responsabili ed assicurarli alla giustizia.

Il Ministro: RESTIVO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di richiamare l'amministrazione di Martina Franca (Taranto) alla osservanza delle disposizioni di legge in tema di retribuzione al personale dipendente.

Specificamente si denuncia il caso — invano rappresentato dall'interessato anche al prefetto di Taranto — del signor Casavola Renato, orfano di caduto per causa di servizio, munito di diploma di maturità classica, assunto come impiegato straordinario presso quel comune con provvedimento n. 524, approvato dalla giunta provinciale amministrativa il 19 maggio 1969, retribuito forfettariamente

con lire 73 mila mensili — malgrado l'attribuzione attestatagli di « elemento responsabile e qualificato » — che non rappresenta la retribuzione propria del lavoro di concetto espletato.

Avendo la giunta municipale riconosciuto il Casavola in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico per ricoprire uno dei posti vacanti di applicato di concetto, non poteva esimersi dall'applicare lo stesso regolamento nella sua interezza e non poteva apportare, così come ha apportato, abusive decurtazioni alla retribuzione del dipendente Casavola, in contrasto sia con le specifiche norme del citato regolamento organico sia con i principi stessi della Costituzione che tutelano il lavoro. (4-11492)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 7 settembre 1968, n. 422, la giunta municipale di Martina Franca stabiliva di assumere al posto vacante di applicato di concetto — in via del tutto provvisoria ed in pendenza dell'espletamento del relativo concorso — il Casavola Renato, utilizzato dal citato comune presso l'ufficio tributi già fin dal 7 dicembre 1964, determinando, in favore dello stesso, il trattamento economico forfettario di lire 73 mila mensili, oltre le quote di aggiunta di famiglia.

La prefettura, nella considerazione che l'interessato risultava compreso tra il personale avventizio segnalato come avente titolo alla sistemazione in ruolo in virtù di apposite direttive impartite in materia di questo Ministero, e che, pertanto, ingiustificato e contraddittorio si appalesava il provvedimento comunale inteso a conseguire la sistemazione dello stesso senza preliminare concorso interno ed in deroga alle modalità prescritte dalle disposizioni di cui sopra, annullava la deliberazione anzidetta.

Successivamente veniva accertato che il Casavola, pur risultando compreso tra il personale avventizio in servizio anteriormente al 31 dicembre 1966, non avrebbe avuto, a stretto rigore, titolo alla sistemazione in ruolo ai sensi delle disposizioni surrichiamate, non essendo stata adottata, a suo tempo, dal comune, regolare deliberazione di assunzione del medesimo, condizione quest'ultima necessaria per beneficiare della ripetuta sistemazione in ruolo.

In prosieguo, l'amministrazione comunale, al fine di venire incontro all'interessato, orfano di caduto per servizio, a modifica del precedente deliberato che prevedeva l'assun-

zione provvisoria del medesimo nel posto vacante di applicato, stabiliva, con deliberazione del 21 aprile 1968, di assumere il Casavola con la qualifica di impiegato straordinario provvisorio, incarico da rinnovarsi trimestralmente, conservando immutato il trattamento economico previsto nella precedente deliberazione. Detto provvedimento veniva approvato dall'organo tutorio nella seduta del 19 maggio 1969.

Quanto sopra premesso, prescindendo dalla questione preliminare dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti agli effetti della sistemazione in ruolo da parte del dipendente, si precisa che attualmente il Casavola non occupa il posto già vacante di applicato di concetto, con i relativi emolumenti previsti dal vigente regolamento organico comunale, bensì quello provvisorio di impiegato straordinario e che la posizione dello stesso non è dissimile da quella di numerosi altri dipendenti del citato comune assunti, a suo tempo, come provvisori (alcuni dei quali in servizio da vari anni). Questi ultimi, per la posizione aleatoria rivestita, non poterono, relativamente al trattamento economico, essere agganciati ad un qualsiasi coefficiente, talché la retribuzione in favore degli stessi venne attuata nella forme del compenso forfettario mensile, il cui ammontare (con esclusione di alcune indennità stabilite per legge) corrisponde all'incirca allo stipendio base che i medesimi avrebbero percepito, esplicando analoghe mansioni quali dipendenti di ruolo.

Circa quanto segnalato in merito alla retribuzione attribuita al Casavola, la quale non risulta del tutto corrispondente a quella che l'interessato andrà a fruire al momento del suo inquadramento in ruolo, si ritiene opportuno precisare che l'amministrazione comunale di Martina Franca, avendo già adottato la deliberazione di massima relativa alla sistemazione in ruolo del personale avventizio in servizio a tutto il 31 dicembre 1966, provvederà quanto prima, con appositi separati provvedimenti e previo l'espletamento dei concorsi interni previsti per le carriere direttive e di concetto, all'assorbimento in sovrannumero dei dipendenti avventizi in ragione di un sesto all'anno in conformità di quanto già disposto da questo Ministero ed in tale circostanza, ove il Casavola sia in possesso dei prescritti requisiti, troverà idonea sistemazione con tutti gli emolumenti ed i diritti connessi al posto nel quale lo stesso sarà eventualmente inquadrato.

Il Ministro: RESTIVO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se ritenga opportuno giungere al riconoscimento dell'istituto di scienze sociali di Urbino che conta quasi 2 mila studenti, che copre una lacuna nel campo dell'insegnamento universitario nelle Marche, che vive da oltre 4 anni e per il quale proposte di iniziativa parlamentare nella passata legislatura trovarono largo appoggio tra i parlamentari.

L'agitazione in atto non ha pertanto una base di ingiusta richiesta, ma raccoglie l'accorato sentimento degli studenti, delle loro famiglie, della città di Urbino, del mondo universitario marchigiano.

Urge pertanto provvedere. (4-04614)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione è d'avviso contrario al riconoscimento statale dell'istituto superiore di scienze sociali di Urbino, nel senso auspicato dall'interrogante.

Occorre ricordare, infatti, che con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, n. 868, è stato istituito presso la libera università degli studi di Urbino il corso di laurea in scienze politiche; inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, sono state apportate modifiche all'ordinamento degli studi di scienze politiche. Il nuovo ordinamento comprende un biennio di studi propedeutici e un biennio di specializzazione ordinato in cinque indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-economico; 3) politico-internazionale; 4) storico-politico; 5) politico-sociale.

Si fa rilevare, pertanto, che se venisse accordato il richiesto riconoscimento, funzionerebbero in Urbino corsi universitari similari.

Si fa presente, comunque, che si trova all'esame della Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barca ed altri (n. 1935), la quale prevede la statizzazione della università di Urbino, nonché l'assorbimento dell'istituto in questione, insieme ad altre facoltà, alcune già funzionanti altre da istituire, in seno al detto ateneo.

Il Ministro: MISASI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1) se corrisponda a verità che i signori Falto e Cosentino abbiano impedito l'attra-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1970

versamento della linea elettrica nei fondi di loro proprietà, determinando l'arresto dei lavori relativi alla elettrificazione delle campagne del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dove centinaia di famiglie di contadini rimangono ancora prive di energia elettrica per l'illuminazione nelle abitazioni;

2) se ritengano opportuno adottare idonei e urgenti provvedimenti, anche di esproprio, per assicurare la ripresa dei lavori ed un immediato completamento dell'elettrificazione di quelle zone rurali. (4-11028)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla elettrificazione delle campagne del comune di San Giorgio Morgeto sono stati dati in concessione al comune dalla Cassa per il mezzogiorno che ha provveduto a finanziare — per un importo complessivo di 42,6 milioni di lire — i lavori medesimi.

Gli impianti previsti constano di 2,3 chilometri di linee a media tensione, 22,7 chilometri di linee a bassa tensione e 3 cabine per allacciare 160 case. I lavori, espletati al 90 per cento, sono sospesi fin dal novembre 1969 per opposizione alle servitù di elettrodotto da parte di circa 40 proprietari, tra cui il signor Michele Cosentino, menzionato nella interrogazione in questione.

Non risulta, invece, esplicitamente fra gli oppositori il signor Falto, pure ricordato nella interrogazione.

Il comune di San Giorgio Morgeto, cui spetta, quale concessionario della Cassa, provvedere all'espletamento delle pratiche di imposizione coattiva delle servitù di elettrodotto, ha recentemente confermato che conta di ottenere entro breve tempo il decreto di occupazione temporanea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali agli impiegati del distretto militare di Reggio Calabria, non è stata trovata una civile sistemazione alloggiativa, dopo circa 20 anni che sono alloggiati nell'ex caserma Cantaffio. (4-11663)

RISPOSTA. — La inadeguata disponibilità di alloggi demaniali o INCIS destinati a dipendenti della difesa non ha finora consentito di provvedere ad una diversa sistemazione degli impiegati civili del distretto militare di Reggio Calabria, alloggiati nell'ex caserma Cantaffio.

Il Ministro: TANASSI.

TUCCARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia informato del fatto che, in occasione di scioperi, ai dipendenti della pubblica amministrazione vengono operate trattenute, oltre che sullo stipendio, anche sulle quote di aggiunta di famiglia, senza che questa seconda trattenuta trovi alcun fondamento nelle disposizioni di legge. E per sapere se intenda disporre perché venga a cessare un abuso che si è fin troppo a lungo protratto. (4-03767)

RISPOSTA. — La trattenuta sulle quote di aggiunta di famiglia in occasione di astensioni dal lavoro del personale statale per sciopero viene effettuata in relazione e come conseguenza dell'analoga trattenuta che opera in tal caso sull'emolumento fondamentale, e cioè sullo stipendio, paga o retribuzione.

E ciò per effetto del primo comma, lettera b) dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il quale « l'indennità mensile di carovita » (ora soppressa), « comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico » (ora quote di aggiunta di famiglia), « è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione... ».

Com'è evidente, il decreto suindicato, che disciplina l'attuale trattamento di famiglia del personale statale, sancisce il principio che le quote di aggiunta di famiglia — costituenti in fatti un accessorio del trattamento fondamentale dei dipendenti dello Stato — seguano in ogni caso le sorti dello stipendio, per cui, quando venga sospeso quest'ultimo come in occasione di assenza per sciopero, vanno sospese anche le quote suddette.

A tale principio, che resta tuttora valido, si è derogato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei casi di aspettativa e di sospensione cautelare dal servizio, per i quali particolari norme hanno espressamente autorizzato un criterio diverso.

Tutto ciò è stato pienamente condiviso anche dal Consiglio di Stato che in occasione della adunanza generale del 16 giugno 1966, per il parere sul ricorso straordinario « Costa contro Ministero lavoro e previdenza sociale » ebbe tra l'altro a sostenere che « L'estensione, poi, della trattenuta all'assegno temporaneo,

all'indennità integrativa e alle quote di aggiunta di famiglia, discende per i primi due emolumenti dal carattere di parti additive dello stipendio e, per il terzo, dall'articolo 7 lettera b) del decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722, secondo cui la riduzione della quota di aggiunta di famiglia consegue alla riduzione dello stipendio ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SINESIO.

VAGHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come intenda intervenire a favore del giovane Emilio Leone di anni 26, militare a Palermo, coniugato e padre di due figli rispettivamente di anni 6 e anni 3 e residente a Garbagnate Milanese (Milano) che, avendo dovuto lavorare fino al febbraio 1970 all'estero e più precisamente in Germania deve, per il suo rientro in patria, assolvere il dovere del servizio militare lasciando la famiglia nella più fredda miseria e costretta allo sfratto.

Grande risalto è stato dato al fatto dalla stampa provinciale sollevando una ondata di commiserazione e di riserve sul caso specifico. Risulta che dal comando carabinieri, stazione di Senago (Milano), sia già stato inoltrato al corpo e al Ministero interessato un dettagliato rapporto per cui l'interrogante nutre fiducia

nel pronto intervento ministeriale che deve rendere giustizia ad una insostenibile vicenda familiare facendo sì che il Leone, ritornato borghese, possa rendere, col suo lavoro, quel tanto necessario al mantenimento della sua famiglia. (4-12114)

RISPOSTA. — In base alle vigenti norme, il militare Emilio Leone non ha potuto avvalersi del beneficio all'eventuale dispensa dalla ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia, perché denunciato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi. Il predetto militare, infatti, essendo rimpatriato nel mese di luglio del 1969 prima del compimento del trentesimo anno di età, era obbligato a presentarsi alle armi con il primo contingente chiamato a compiere la ferma di leva.

Per venire tuttavia incontro al Leone, il comando del corpo gli ha concesso una licenza straordinaria di giorni 30, invitandolo inoltre a presentare domanda per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attività in congedo.

È stato disposto che tale domanda sia istruita e definita con la massima sollecitudine.

Il Ministro: TANASSI.